

CIG 5473918408

CAPITOLATO SPECIALE
DI APPALTO



ACSEL s.p.a

FORNITURA SERVIZI ASSICURATIVI AZIENDALI

ALLEGATO A

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO



Indice

1.	Oggetto dell'appalto.....	6
2.	Importo a base di gara	6
3.	Durata e attivazione delle polizze	7
4.	Validità esclusiva norme dattiloscritte	7
5.	Modifiche dell'assicurazione	7
6.	Presentazione dell'offerta	7
7.	Obblighi dell'affidatario.....	7
8.	Pagamento del premio.....	8
9.	Regolazione del premio	8
10.	Oneri fiscali.....	8
11.	Ispezione delle cose assicurate	8
12.	Estensioni territoriali.....	9
13.	Tracciabilità	9
14.	Dati forniti.....	9
15.	Risoluzione delle controversie.....	9
16.	Interpretazione del contratto	9
17.	Forma delle comunicazioni.....	9
18.	Riferimento a norme di diritto vigente	9
19.	Spese a carico dell'affidatario	9
20.	Informazioni inerenti gli intermediari	10
21.	Definizioni	10
	GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO	13
auto 1	Premesse:	14
auto 2	Tipo di copertura:.....	14
auto 3	Beni Assicurati	14
auto 4	Oggetto dell'assicurazione.....	14
auto 5	Forma polizza a libro matricola.....	15
auto 6	Determinazione e regolazione premio	16
auto 7	Carta verde.....	16
auto 8	Modalità di denuncia dei sinistri	16
auto 9	Trasmissione documentazione al contraente	16
auto 10	Buona fede.....	17
auto 11	Gestione delle vertenze – spese legali.....	17
auto 12	Pagamenti	17
auto 13	Determinazione del danno.....	17
auto 14	Somma assicurata.....	18
auto 15	Scoperti e franchigie	19
auto 16	Documenti complementari alla denuncia di sinistro.....	19
auto 17	Rinuncia alla rivalsa.....	19
	ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E	20
	PRESTATORI DI LAVORO	20



RC 1.	Premesse:	21
RC 2.	Descrizione generale.....	21
RC 3.	Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - variazioni del rischio	22
RC 4.	Altre assicurazioni	23
RC 5.	Obblighi del contraente in caso di sinistro	23
RC 6.	Oneri fiscali	23
RC 7.	Oggetto della garanzia	23
RC 8.	Malattie professionali	24
RC 9.	Condizioni aggiuntive coperte:	24
RC 10.	Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)	28
RC 11.	Novero dei Terzi.....	28
RC 12.	Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)	28
RC 13.	Responsabilità civile personale	29
RC 14.	Esclusioni	29
RC 15.	Rinuncia alla rivalsa.....	30
RC 16.	Regolazione premio	30
RC 17.	Denuncia di sinistro RCO – obblighi dell'Assicurato.....	31
RC 18.	Gestione delle vertenze di danno.....	31
RC 19.	Gestione danni in franchigia	32
RC 20.	Franchigie e limiti di risarcimento.....	32
ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI		35
Legale 1	Premesse:	36
Legale 2	Tipo di copertura:.....	36
Legale 3	Somme e rischi assicurati	36
Legale 4	Condizioni Generali Operanti	36
Legale 5	Decorrenza.....	36
Legale 6	Coperture richieste – oggetto dell'assicurazione.....	37
Legale 7	Rivalse	38
Legale 8	Gestione delle vertenze	38
Legale 9	Recupero somme.....	39
Legale 10	Recesso del contratto	40
Legale 1	Massimale.....	40
ASSICURAZIONE KASCO		41
Kasko 1	Premesse	42
Kasko 2	Tipo di copertura	42
Kasko 3	Veicoli assicurati	42
Kasko 4	Assicurazione presso diversi Assicuratori	42
Kasko 5	Recesso a seguito di sinistro.....	43
Kasko 6	Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società.....	43
Kasko 7	Oggetto dell'assicurazione	43
Kasko 8	Prestazioni aggiuntive	44
Kasko 9	Eventi esclusi	44
Kasko 10	Obblighi in caso di sinistro.....	44
Kasko 11	Esagerazione dolosa del danno.....	45
Kasko 12	Procedura per la valutazione del danno	45

Kasko 13	Determinazione/valutazione del danno	45
Kasko 14	Mandato dei periti	45
Kasko 15	Identificazione dei veicoli	46
Kasko 16	Riparazioni	46
Kasko 17	Pagamento dell'indennizzo	46
Kasko 18	Rinuncia all'azione di surroga	46
Kasko 19	Somme assicurate e calcolo del premio	47
GARANZIA ELETTRONICA		48
ELETT 1	Premesse	49
ELETT 2	Tipo di Copertura	49
ELETT 3	Beni assicurati	49
ELETT 4	Rischi assicurato	50
ELETT 5	Esclusioni	51
ELETT 6	Obblighi del contraente	51
ELETT 7	Obblighi in caso di sinistro	51
GARANZIA INCENDIO E RISCHI INDUSTRIALI ECOCENTRI		53
INC-ECO 1	Premesse	54
INC-ECO 2	Tipo di copertura:	54
INC-ECO 3	Somme e rischi assicurati	54
INC-ECO 4	Condizioni generali operanti	54
INC-ECO 5	Valore delle cose assicurate e determinazione del danno	57
INC-ECO 6	Ispezioni	58
INC-ECO 7	Obblighi in caso di sinistro	58
INC-ECO 8	Elenco beni assicurati	59
GARANZIA ISOLE ECOLOGICHE		60
Spec Isole 1	Premesse	61
Spec Isole 2	Tipo di copertura:	61
Spec Isole 3	Somme e rischi assicurati	61
GARANZIA IMPRESA - FABBRICATI		64
Fabbr 1	Premesse:	65
Fabbr 2	Tipo di copertura:	65
Fabbr 3	Ubicazione e descrizione delle attività	65
Fabbr 4	Mezzi di chiusura dei locali	66

CIG 5473918408

CAPITOLATO SPECIALE
DI APPALTO



ACSEL s.p.a

Parte I

1. Oggetto dell'appalto

Il presente appalto, indetto dall'Azienda ACSEL S.p.A., (nel seguito denominata "Stazione Appaltante"), Via delle Chiuse 21 - 10057 Sant'Ambrogio (TO), ha per oggetto la fornitura di contratti assicurativi per:

- responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (RCA) e altri rischi diversi (ARD) "Libro Matricola"
- polizza RCT/RCO
- polizza Kasko dipendenti
- polizza Incendio Rischi industriali ecocentri
- polizza Elettronica
- polizza impresa incendio e furto
- polizza Incendio impresa incendio e furto
- polizza Eventi speciali
- Incendio isole ecologiche e fabbricati in legno

I contratti assicurativi dovranno avere le specifiche riportate nelle schede tecniche allegate per ciascun contratto.

Categoria del servizio cat. 6 lett. a) (servizi assicurativi) di cui all'Allegato IIA D.lgs 163/06

L'aggiudicazione del servizio avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D.lgs. 163/06, mediante ribasso unico percentuale sull'importo presunto a base d'asta.

La gara si svolgerà secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.

2. Importo a base di gara

L'importo complessivo, convenzionale, presunto, a base di gara, è di € 197.210,00 €.

L'importo di gara è stato così suddiviso:

Polizza	Importo
RCA veicoli a motore "libro matricola"	126.500,00
RCT/RCO	42.000,00
Legale	4.500,00
Kasko dipendenti	1.500,00
Incendio Rischi industriali ecocentri	6.000,00
Elettronica	600,00
impresa incendio e furto	4.100,00
Eventi speciali isole ecologiche	1.697,00
Incendio isole ecologiche e fabbricati in legno	6.034,00
Impresa	4.279,00

I massimali ed i limiti di indennizzo sono riportati nelle singole polizze

L'offerta dovrà essere presentata compilando il modulo offerta economica (G) allegato alla presente riportando la percentuale unica di ribasso espressa in cifre ed in lettere.

L'offerta dovrà essere formulata indicando l'importo offerto per ogni singola assicurazione al massimo due cifre decimali; qualora fossero indicate più di due cifre decimali, il secondo decimale sarà arrotondato alla cifra superiore qualora la terza cifra sia pari o superiore a cinque.

3. Durata e attivazione delle polizze

L'Appalto avrà la durata di un anno a partire dalle ore 24:00 del 31 dicembre 2013 alle ore 24:00 del 31 dicembre 2014.

Tutte le singole polizze di cui si richiede la copertura nel presente capitolato hanno durata dalle ore 24:00 del 31/12/2013 alle ore 24:00 del 31/12/2014 e cesseranno irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo.

E' facoltà del Contraente richiedere, entro 30 giorni dalla scadenza del contratto, alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio calcolato proporzionalmente al periodo di estensione della copertura, si impegna sin d'ora a prorogare caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche fino ad un periodo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza.

4. Validità esclusiva norme dattiloscritte

Rimane convenuto che si intendono operanti per tutte le assicurazioni solo le norme dattilo scritte riportate nei singoli contratti assicurativi allegati al presente capitolato.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio.

5. Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche alle assicurazioni allegate devono essere provate per iscritto.

6. Presentazione dell'offerta

L'offerta dovrà essere presentata con le modalità stabilite nel disciplinare di gara

7. Obblighi dell'affidatario

La Società si impegna a fornire al Contraente trimestralmente per ogni polizza il dettaglio dei sinistri indicando per ognuno:

- o numerazione attribuita (dall'inizio del periodo assicurato)
- o data di accadimento
- o targa veicolo assicurato coinvolto
- o iniziali della controparte dove presente
- o stato del sinistro
- o importo stimato per la sua definizione o importo liquidato



- qualora il sinistro sia stato respinto i motivi della sua reiezione
- stato del sinistro ovvero
 - sinistri denunciati;
 - sinistri riservati (con indicazione dell'importo riservato per ogni sinistro);
 - sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato per ogni sinistro);
 - sinistri senza seguito;
 - sinistri respinti.

L'elenco riepilogativo dovrà essere fornito su supporto cartaceo e su richiesta dell'amministrazione in formato Excel.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

8. Pagamento del premio

Il Contraente è tenuto a pagare, presso la Direzione della Società o l'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, alle rispettive scadenze il premio stabilito nella polizza medesima.

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza (art. 3), se il premio o la prima rata del premio sono corrisposti entro 30 giorni dalla data stessa; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

Tutti i premi sono frazionati in due rate semestrali di uguale importo.

Ai sensi dell'art. 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che :

L'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del Decreto Ministero economie e Finanze del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;

il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa."

9. Regolazione del premio

Qualora alcune polizze prevedano regolarizzazioni a fine anno assicurativo si provvederà a saldare quanto dovuto secondo quanto previsto nella polizza stessa o comunque entro il 31/03 dell'anno seguente.

10. Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

11. Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di ispezionare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.



12. Estensioni territoriali

Le garanzie della presente polizza valgono per il territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino nonché per i Paesi per i quali è prevista la "carta verde".

13. Tracciabilità

L'appaltatore si impegna ed obbliga espressamente ad osservare gli obblighi e vincoli di tracciabilità finanziaria stabiliti dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

Qualora l'appaltatore esegua transazioni finanziarie senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa la stazione appaltante risolverà ipso iure il contratto di appalto previa semplice contestazione per iscritto della violazione rispetto a quanto stabilito dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

14. Dati forniti

Ai sensi della L. 196/2003, s'informa che i dati forniti dalle imprese sono trattati, da ACSEL S.p.A., per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipulazione e gestione dei contratti.

Le imprese e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall'art. 13 della predetta legge.

15. Risoluzione delle controversie

Foro competente per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza dell'esecuzione delle polizze relativamente alle polizze di cui all'oggetto, sarà quello di Torino con espressa esclusione di qualsiasi altro foro.

16. Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte delle polizze nel rispetto dello spirito in base al quale lo stesso acquisisce il diritto di essere tenuto indenne di quanto sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni involontariamente cagionati in relazione alle attività dichiarate nelle polizze.

17. Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni del Contraente e dell'Assicurato possono essere fatte a mezzo raccomandata, raccomandata a mano, telex, telegramma, telefax, posta certificata, o altro mezzo idoneo atto a comprovare la data ed il contenuto.

18. Riferimento a norme di diritto vigente

Per quanto non risulti contemplato nel presente capitolato speciale e nelle specifiche polizze si fa rinvio alle leggi Italiane e relativi regolamenti in vigore.

19. Spese a carico dell'affidatario

Sono ad esclusivo carico dell'affidatario:

- tutte le spese e le tasse, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto od agli eventuali atti complementari compresi i diritti di segreteria;



- le tasse di registro e di bollo principali (sull'ammontare presunto dell'appalto) e complementari (sull'ammontare degli atti aggiuntivi al contratto);

20. Informazioni inerenti gli intermediari

Le Imprese aggiudicatrici hanno facoltà di avvalersi per l'amministrazione dei contratti d'intermediari (art. 109 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni) appartenenti alla propria rete distributiva in conformità alle rispettive modalità di organizzazione territoriale.

Qualora l'Impresa aggiudicataria, intenda affidare, ai sensi del primo comma del presente articolo, l'amministrazione dei contratti ad un'agenzia, non di meno garantirà il rispetto delle modalità e termini di rimessa premi previsti, convenuti o comunque riconosciuti dalle procedure amministrative vigenti in caso di gestione diretta o tramite gerenza, al fine di garantire l'adeguato collegamento tra le parti.

21. Definizioni

Relativamente alle polizze oggetto del presente appalto, le Parti attribuiscono convenzionalmente alle seguenti denominazioni il significato qui precisato:

Assicurazione:	il contratto di assicurazione; il documento che prova l'assicurazione;
Amministrazione o Ente:	ACSEL S.p.A., Contraente della polizza
Assicurato:	soggetto, giuridico o persona fisica, la cui responsabilità civile è coperta con il contratto ovvero il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
Attività dell'Amministrazione:	l'esercizio delle attività e competenze previste e/o consentite e/o delegate da leggi, regolamenti o altri atti amministrativi, e le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, nessuna esclusa e comunque svolte, anche avvalendosi di strutture di terzi, e/o affidando a terzi l'utilizzo delle proprie strutture;
Indennizzo:	somma dovuta dalla società in caso di sinistro
Liquidazione del danno:	la determinazione della somma rimborsabile a titolo di indennizzo;
Società:	l'impresa assicuratrice; compagnia assicuratrice, le eventuali mandanti, le agenzie delle stesse alle quali viene affidato il contratto.
Polizza:	documento che prova e regola l'Assicurazione
Premio:	la somma dovuta dal Contraente alla Società;
Sinistro:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
Risarcimento:	la somma dovuta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro;



Retribuzioni	Somma delle merci e degli stipendi
Scoperto:	percentuale, prestabilita sull'importo indennizzabile a termini di polizza, che resta a carico dell'Assicurato
Franchigia:	parte del danno indennizzabile stabilito in cifra che per ciascun sinistro viene dedotta dal risarcimento del danno e che rimane a carico dello Assicurato;
Sinistro:	evento dannoso per il quale viene prestata l'assicurazione
Legge:	D. Lgs 209/2005 e s.m.i.
Annualità Assicurativa o periodo Assicurativo:	periodo compreso tra la data di effetto e la data di prima scadenza annuale, tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione dell'assicurazione;
Valore commerciale	valore attribuito al veicolo in base all'anno della sua prima immatricolazione dalle quotazioni "Eurotax" colore giallo (o altra pubblicazione di analoga diffusione in uso) dell'ultima edizione antecedente il momento del sinistro, sommato al valore che avevano a tale momento le parti accessorie in dotazione;
Danno totale:	il danno il cui costo di riparazione sia pari o superiore al 80% del valore commerciale del veicolo; se inferiore il danno è parziale
Degrado	il deprezzamento dovuto all'età e allo stato di conservazione del veicolo
Parti accessorie	l'installazione stabilmente fissata al veicolo fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base del listino
Eventi socio politici e vandalici	i tumulti popolari, gli scioperi, le sommosse, gli atti di sabotaggio, terrorismo, vandalismo, compresi atti o disposizioni di autorità per contrastare tali eventi;
Eventi naturali:	le trombe d'aria gli uragani, le alluvioni, le inondazioni, il vento in genere, le mareggiate, i fulmini, gli smottamenti di terreno, la caduta di neve o ghiaccio, la grandine, le valanghe, le slavine, gli eventi sismici, nonché i danni da crolli o da cose trasportate o cadute di conseguenza di tali eventi;
Ricorso terzi:	le conseguenze della responsabilità civile che gravino sull'Assicurato ai sensi degli artt. 2043 e seguenti del codice civile, per danni prodotti a cose mobili ed immobili dei vicini o di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza. Rientrano in tale voce anche i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali dell'utilizzo di beni o di attività di terzi.

CIG 5473918408

CAPITOLATO SPECIALE
DI APPALTO



ACSEL s.p.a

Parte II

CIG 5473918408

CAPITOLATO SPECIALE
DI APPALTO



ACSEL s.p.a

GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO

La presente polizza è stipulata tra

ACSEL S.p.A.
e la

.....
(Società assicuratrice)

auto 1 Premesse:

La parte I è parte integrale e sostanziale della presente polizza

auto 2 Tipo di copertura:

Responsabilità Civile Auto

CONDIZIONI GENERALI OPERANTI per la Garanzia R.C. Auto e Auto Rischi Diversi**auto 3 Beni Assicurati**

L'Assicurazione è operante per i veicoli di proprietà del Contraente ed anche nel caso di veicoli presi o dati in leasing, locazione o in comodato, e anche se guidati da persone non dipendenti dal Contraente. In particolare si precisa che il parco macchine dell'ACSEL assicurato è composto da autocarri (tutti immatricolati come autoveicoli per trasporto specifico uso di terzi), autovetture, trattori agricoli, rimorchi autoarticolati adibiti alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti solidi urbani nei Comuni dell'Alta e Bassa Valsusa come riportato nel tabulato allegato.

auto 4 Oggetto dell'assicurazione

La Società assicura, i veicoli individuati al punto 1 come segue:

Lettera A)

in conformità delle norme della Legge, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo.

L'assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private e per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto, compresi i risarcimenti di cui all'art. 149 e 150 del d.lgs 209/2005.

Per garanzie obbligatorie s'intendono:

- Massimale RCA € 6.000.000.00 unico per sinistro per persone, animali e cose
- Estensione delle garanzie alle operazioni di carico e scarico eseguite con dispositivi meccanici
- Rinuncia alla rivalsa
- Estensione delle garanzie ai danni corporali alle persone trasportate sui veicoli destinati al trasporto di cose o ad uso speciale
- Guida libera

Lettera B)

L'assicurazione dovrà altresì coprire

per tutti i mezzi:

- Polizza cristalli – per rottura dei cristalli costituenti parte integrante del veicolo dovuta a causa accidentale e/o di terzi
- Infortunio del conducente
- Incendio
- Tutela legale

Lettera C)*per i mezzi in leasing*

- Incendio e furto – danni materiali verificatisi in conseguenza anche di uno solo dei seguenti eventi:
 1. Incendio,
 2. Esplosione o scoppio
 3. Furto o tentato furto, totale o parziale, anche se commessi per asportare oggetti non assicurati posti all'interno del veicolo
 4. Rapina e/o estorsione
 5. Atti vandalici e/o eventi socio politici
 6. Eventi naturali

Tale assicurazione comprende nell'ambito del valore assicurato i danni alle parti accessorie fornite dalla casa costruttrice e agli accessori audiovisivi e di condizionamento nonché gli allestimenti speciali ed alle attrezzature e strumentazioni fisse e/o amovibili, in dotazione al veicolo.

Lettera D)*per le autovetture:*

- Kasko completa
- Eventi naturali e atti vandalici
- Incendio
- Cristalli e tutela legale
- Assistenza- L'assistenza dovrà essere estesa anche agli autocarri fino a 35 Q.li

Massimali e capitali assicurati:

- Massimale RCA € 6.000.000,00 unico per sinistro per persone, animali e cose
- Per polizza furto incendio: fino alla concorrenza dell'importo riportato sul libro matricola che identifica i veicoli assicurati ed i rispettivi valori:
 - In caso di danno parziale la spesa necessaria per riparare o ripristinare le parti del bene danneggiato,;
 - In caso di perdita totale del veicolo, il risarcimento verrà conteggiato sulla base del valore commerciale dello stesso al momento del sinistro
- Per le spese di cui alla polizza cristalli l'assicurazione, il risarcimento avverrà fino alla concorrenza per ciascuna spesa dell'importo di € 450 per sinistro.
- Kasko dipendenti chilometri preventivati 6.000
- Massimale € 10.000,00 primo rischio assoluto

auto 5 Forma polizza a libro matricola

Le polizze relative agli automezzi dovranno essere inserite nel Libro Matricola.

I premi relativi a veicoli inclusi durante l'annualità assicurativa saranno determinati considerando i premi di riferimento in vigore all'inizio dell'annualità assicurativa.

L'assicurazione può essere prestata per veicoli di proprietà, al Contraente.

L'assicurazione dovrà coprire anche i veicoli presi o dati in leasing, anche se guidati da personale non dipendente dell'azienda.

Per le inclusioni e le esclusioni, le garanzie decorrono e decadono dalla data ed ora comunicati dal Contraente, purché non antecedenti la data e l'ora di ricevimento della comunicazione da parte della Società. In caso di furto del veicolo, il veicolo sostituito fruirà della stessa classe di merito del veicolo sostituito.

Il libro matricola riporterà per ogni veicolo:

- Marca e modello

- Numero di targa o in assenza altro elemento identificativo
- Tipo veicolo
- Cavalli fiscali/potenza, cilindrata, numero di posti o peso complessivo a pieno carico
- Tipo di alimentazione
- Anno di prima immatricolazione
- Valore assicurato
- Tariffa applicata e classe di merito (nel caso di applicazione del metodo bonus/malus)
- Data di inclusione ed eventuale data di esclusione
- Ogni altra indicazione necessaria per la determinazione degli importi del premio

Per i veicoli omologati per il traino di rimorchi, la copertura assicurativa è automaticamente estesa a tale fattispecie senza necessità di comunicazione e/o pattuizione

auto 6 Determinazione e regolazione premio

Il premio sarà determinato come segue:

Il premio anticipato viene fissato sulla base al numero di veicoli indicati nell'allegato elenco e sarà comunque determinato sulla base degli effettivi veicoli assicurati alla decorrenza del contratto.

Anche per le annualità o i periodi successivi il premio di quietanza verrà conteggiato sulla base del numero effettivo di mezzi assicurati alla data di scadenza dell'annualità o del periodo assicurativo. Al termine della annualità assicurativa si procederà alla regolazione del premio da effettuarsi in base alle movimentazioni (entrate/uscite di mezzi) e quindi all'effettivo periodo di copertura degli stessi; le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate/rimborsate nei 30 giorni dal ricevimento dell'appendice da parte del Contraente.

Ai fini della determinazione del premio si stabilisce quanto segue:

- **Autoveature:** il premio è annuale calcolato nella forma bonus/malus
- **Per autocarri < di 35 quintali trasporto conto terzi** premio fisso o nella forma bonus/malus
- **Autoveicoli uso speciale conto terzi** premio fisso o nella forma bonus/malus

auto 7 Carta verde

Verrà rilasciata per le autoveature. Dovrà essere rilasciata anche per altri veicoli a seguito di richiesta del Contraente.

auto 8 Modalità di denuncia dei sinistri

I sinistri devono essere denunciati per iscritto alla Società entro 30 giorni decorrenti da quando ne sia venuto a conoscenza l'Ufficio competente del Contraente. La denuncia deve contenere data, luogo e modalità di accadimento del sinistro, ed il nominativo/i di eventuali testimoni, oltre a tutte le informazioni che possono consentire la più ampia comprensione. Verranno inoltre trasmesse le attestazioni eventualmente rilasciate dalle autorità intervenute.

auto 9 Trasmissione documentazione al contraente

A richiesta della Contraente, la Società invierà copia dell'atto di quietanza sottoscritto dal danneggiato e, in caso di responsabilità concorsuale del Contraente, fotocopia degli atti istruttori espletati (dichiarazioni testimoniali, verbali degli organi di polizia, relazioni degli informatori, ecc.); a richiesta del Contraente, farà pervenire copia dei citati atti istruttori in proprio possesso anche se il danneggiato non è stato ancora liquidato al fine di meglio definire la parte attiva del sinistro.

auto 10 Buona fede

L'omissione delle dichiarazioni, da parte dell'Assicurato, di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete o inesatte dichiarazioni all'atto dell'emissione della presente polizza e successive variazioni, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che l'Assicurato avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si sia verificata. Del pari, non sarà considerata circostanza aggravante l'esistenza, al momento del sinistro, di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione e/o ristrutturazione in tema dei locali e degli impianti, nonché di lavori di costruzione ed allestimento negli stabilimenti dell'Assicurato nei quali si trovassero i veicoli.

auto 11 Gestione delle vertenze – spese legali

L'impresa assume, ai sensi dell'art. 1917 C.C. a nome dell'Assicurato la gestione giudiziale e stragiudiziale delle vertenze civili in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. L'Impresa s'impegna comunque a richiesta dell'Assicurato ad assumere a proprio carico la gestione dell'eventuale azione riconvenzionale del giudizio promosso dalla controparte.

L'Impresa ha altresì l'obbligo di provvedere a proprie spese alla difesa in sede penale dei conducenti sino all'esaurimento del giudizio di secondo grado e di Cassazione qualora sia concordemente ritenuto necessario ed opportuno, anche se i danneggiati sono stati già tacitati in sede civile. Il contraente ha comunque diritto di affidare la difesa dei conducenti anche a legali e tecnici di propria fiducia a proprie spese, diritto che permane anche per il conducente imputato.

Anche nel caso di vertenze giudiziali civili che si concludono con il risarcimento del danno entro il limite della franchigia, per l'attribuzione delle spese giudiziali si applicano le disposizioni previste dal 3° comma dell'art. 1917 C.C.

auto 12 Pagamenti

Il premio è frazionato in due rate semestrali di uguale importo. La prima rata verrà saldata entro il 31 gennaio 2014 la seconda rata entro il 31/07/2014

Il pagamento della regolazione avverrà entro il 01/03/2015.

auto 13 Determinazione del danno**i) Per Autovetture:**

In caso di danno totale, qualora la garanzia sia prestata per un veicolo di valore assicurato non inferiore al valore a nuovo (intendendosi per valore a nuovo quello previsto nella relativa fattura di acquisto) al momento della prima immatricolazione non verrà applicato nessun degrado se il sinistro si verifica entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione.

Per valore di fattura si intende l'effettivo costo dei veicoli, comprensivo di accessori messi in strada e IVA così come risultanti dai documenti contabili, sempre se comprovato. Sono compresi gli impianti, i dispositivi e le attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato, purché comprovati da fattura, anche diversa da quella di acquisto del veicolo, anche ove fossero acquisiti gratuitamente dal Contraente.

Se il sinistro si verifica dopo il compimento del sesto mese, ma entro i 12 mesi si applicherà il valore di mercato.

Dopo il dodicesimo mese di immatricolazione del veicolo, il valore è determinato in base a quello indicato sulla rivista "Eurotax Giallo" pubblicata nel mese in cui si è verificato l'evento.

Si considera perdita totale del veicolo assicurato anche il caso in cui l'entità del danno sia pari o superiore all'80% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro; in tal caso la Società liquiderà il 100% del valore (a nuovo nel primo semestre di prima immatricolazione - commerciale nei periodi successivi).

Qualora venga riconosciuta la perdita totale del veicolo, la Società subentra nella proprietà del residuo del sinistro.

A parziale deroga dell'art. 1907 del Codice Civile si conviene che in caso di sinistro non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale nei confronti dei veicoli la cui somma assicurata risultasse insufficiente in misura non superiore al 20%.

Qualora tale limite dovesse risultare superato, il disposto delle condizioni generali di assicurazione rimarrà operativo per l'eccedenza rispetto a tale percentuale fermo restando che, in ogni caso, l'indennizzo non potrà superare la somma indicata per il veicolo stesso.

In caso di danno parziale non verrà applicato alcun degrado sul costo dei pezzi di ricambio inerenti la carrozzeria e su tutti quelli non usurabili.

ii) Per altri veicoli:

In caso di danno totale, qualora la garanzia sia prestata per un veicolo di valore assicurato non inferiore al valore a nuovo (intendendosi per valore a nuovo quello previsto nella relativa fattura di acquisto) al momento della prima immatricolazione non verrà applicato nessun degrado se il sinistro si verifica entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione.

Per valore di fattura si intende l'effettivo costo dei veicoli, comprensivo di accessori messi in strada e IVA così come risultanti dai documenti contabili, sempre se comprovato. Sono compresi gli impianti, i dispositivi e le attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato, purché comprovati da fattura, anche diversa da quella di acquisto del veicolo, anche ove fossero acquisiti gratuitamente dal Contraente.

Se il sinistro si verifica dopo il compimento del sesto mese, ma entro i 12 mesi si applicherà il valore di mercato.

Dopo il dodicesimo mese di immatricolazione del veicolo, il valore è determinato in base a quello indicato sulla rivista "Eurotax Giallo" pubblicata nel mese in cui si è verificato l'evento.

Si considera perdita totale del veicolo assicurato anche il caso in cui l'entità del danno sia pari o superiore all'80% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro; in tal caso la Società liquiderà il 100% del valore (a nuovo nel primo semestre di prima immatricolazione - commerciale nei periodi successivi).

Qualora venga riconosciuta la perdita totale del veicolo, la Società subentra nella proprietà del residuo del sinistro.

A parziale deroga dell'art. 1907 del Codice Civile si conviene che in caso di sinistro non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale nei confronti dei veicoli la cui somma assicurata risultasse insufficiente in misura non superiore al 20%.

Qualora tale limite dovesse risultare superato, il disposto delle condizioni generali di assicurazione rimarrà operativo per l'eccedenza rispetto a tale percentuale fermo restando che, in ogni caso, l'indennizzo non potrà superare la somma indicata per il veicolo stesso.

In caso di danno parziale non verrà applicato alcun degrado sul costo dei pezzi di ricambio inerenti la carrozzeria e su tutte quelle non usurabili.

auto 14 Somma assicurata

Per "somma assicurata" si intende il valore dichiarato dalla Contraente, e risultante dall'elenco allegato, che forma parte integrante del presente contratto. Nella somma assicurata sono compresi tutti gli accessori forniti dalla casa costruttrice, ed ogni altro accessorio, attrezzatura o dispositivo che la Contraente abbia installato o fatto installare per il servizio che deve svolgere.

**auto 15 Scoperti e franchigie**

Limitatamente alle garanzie prestate nelle sezioni Eventi Sociopolitici e Naturali, furto incendio ed atti vandalici la Società risponde dei danni materiali e diretti derivanti dal danneggiamento, previa deduzione dello scoperto del 10% del danno con il minimo di € 100,00.=

Le franchigie sopra esposte resteranno a carico dell'Assicurato, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto al risarcimento, farla assicurare da altri.

auto 16 Documenti complementari alla denuncia di sinistro

In caso di furto e rapina l'Assicurato deve presentare denuncia all'Autorità di Polizia ed inviare copia alla Compagnia di Assicurazioni; in caso di presunta perdita totale deve inoltre presentare alla Compagnia di Assicurazioni dichiarazione di perdita di possesso del veicolo ed estratto cronologico rilasciati dal P.R.A. La Compagnia di Assicurazioni rinuncia a richiedere all'Assicurato copia del provvedimento di archiviazione del procedimento giudiziario.

auto 17 Rinuncia alla rivalsa

La Società conserva il diritto di surrogazione (ex art. 1916 C.C.), rinunciando ad esercitarlo nei confronti del Conducente, debitamente autorizzato alla guida del veicolo, e dei trasportati.

CIG 5473918408

CAPITOLATO SPECIALE
DI APPALTO



ACSEL s.p.a

ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO

La presente polizza è stipulata tra

ACSEL S.p.A.
e la

.....
(Società assicuratrice)

RC 1. Premesse:

La parte I è parte integrale e sostanziale della presente polizza

RC 2. Descrizione generale**A - Somme e rischi assicurati**

La Società sulla base delle condizioni di assicurazione che seguono, presta l'assicurazione, fino alla concorrenza delle seguenti somme:

Sezione 1 - Responsabilità Civile verso Terzi

€ 3.000.000,00 per ogni sinistro con il limite:
€ 3.000.000,00 per ogni persona e
€ 3.000.000,00 per danni a cose;

Sezione 2 - Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)

€ 3.000.000,00 per sinistro
€ 1.500.000,00 per persona;
Retribuzioni INAIL € 3.000.000,00

per le conseguenze della Responsabilità Civile a sensi di Legge derivante all'Assicurato in relazione all'attività svolta, che qui di seguito viene descritta, comprese tutte le operazioni preliminari, accessorie, sussidiarie e/o complementari, sportive e ricreative, nessuna esclusa né eccettuata, sia che l'Assicurato agisca nella qualità di proprietario che operi quale esercente, conduttore, usuario, gestore o compartecipe, ovunque, nell'ambito della validità territoriale della polizza.

Non cumulo

In caso di sinistro che dovesse interessare sia la garanzia RCT che la garanzia RCO la massima esposizione della compagnia non potrà superare € 3.000.000,00.

Si precisa che in caso di responsabilità solidale fra il Contraente ed appaltatori o subappaltatori o qualunque altro soggetto, la garanzia opera per la sola quota di responsabilità riferibile al Contraente.

B - Descrizione dell'attività

La seguente descrizione viene riportata a titolo esemplificativo e non limitativo, dato che la presente polizza esplica la propria validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità anche quale committente, organizzatore od altro, dell'Ente assicurato, salve le esclusioni espressamente menzionate. Maggiori precisazioni sono riportate nell'art.8.

Tra le competenze sono annoverate le seguenti attività:



erogazione dei servizi di nettezza urbana, raccolte differenziate e trasporto dei rifiuti solidi urbani mediante cassonetti stradali e domiciliari;

gestione delle relative discariche e sfruttamento biogas anche mediante convezione e/o concessione;

manutenzione giardini e/o gestione aree verdi;

gestione di ecocentri;

la conduzione e/o proprietà di fabbricati, dei relativi impianti e loro aree di pertinenza;

conduzione dei servizi di spazzamento, raccolta anche differenziata e trasporto dei rifiuti solidi urbani anche con cassonetti, manutenzione giardini e/o gestione verdi;

ricerca di altre esperienze nel campo dello smaltimento dei rifiuti che diano il massimo delle garanzie per la salvaguardia dell'ambiente;

esecuzione dei servizi e/o gestione degli impianti suddetti anche mediante concessione;

esecuzione del servizio sgombero neve

promozione di campagne d'informazione alla cittadinanza sulle attività svolte;

esplicare ulteriori attività connesse a quanto sopra indicato.

Fra le attività collaterali assicurate possono essere indicate sempre a titolo esemplificativo e non limitativo:

organizzazione e/o partecipazione a manifestazioni (convegni e/o pubbliche relazioni);

mensa aziendale o distribuzione, anche con macchine automatiche, di cibi e bevande;

La garanzia comprende altresì l'erogazione di tutti i servizi effettuati sia direttamente che tramite:

persone a rapporto convenzionale, incarichi occasionali vari, guardie ecologiche;

convenzioni con Associazioni Volontaristiche;

L'Assicurato può anche effettuare l'esercizio di tutte le attività sopramenzionate da e per conto di altri Enti, in concessione, in appalto o in qualsiasi altra forma.

RC 3. Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - variazioni del rischio

Qualora nel corso del contratto si verificano variazioni che modificano il rischio, la Società può richiedere la relativa modificazione delle condizioni in corso.

Nel caso in cui l'Assicurato non accetti le nuove condizioni, la Società, nei termini di 30 giorni dalla ricevuta comunicazione della variazione, ha diritto di recedere dal contratto, con preavviso di 60 giorni. Se la variazione implica diminuzione di rischio, il premio è ridotto in proporzione a partire dalla scadenza annuale successiva alla comunicazione fatta dall'Assicurato.

L'omissione della dichiarazione da parte dell'Assicurato di una circostanza aggravante del rischio, come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della polizza e durante il corso della medesima, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede.



Resta inteso che l'Assicurato avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionalmente al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

RC 4. Altre assicurazioni

In deroga al disposto dell'art. 1910 del Codice Civile, il Contraente e gli Assicurati sono esonerati dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

RC 5. Obblighi del contraente in caso di sinistro

In deroga a quanto disposto dall'art. 1913 del Codice Civile, il Contraente, in caso di sinistro, deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 30 giorni lavorativi da quando l'Ufficio competente del Contraente stesso ne ha avuto conoscenza.

RC 6. Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

RC 7. Oggetto della garanzia

La Società si obbliga a tenere indenne, verso terzi e verso prestatori di lavoro, l'Assicurato anche per tutti i danni che dovessero essere conseguenti all'attività svolta da quest'ultimo relativamente alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e speciali, compresa la responsabilità derivante dalla proprietà e dall'uso di contenitori, cassonetti destinati alla raccolta dei rifiuti e posti nelle vie o su suoli privati nei vari comuni, compreso lo svuotamento di pozzi neri, pulizia strade, aree verdi e mercatali, aree attrezzate a verde pubblico, manutenzione di prati, parchi pubblici aree verdi, compreso il taglio, aratura, semina, potatura anche di alberi ad alto fusto, la concimatura, il tutto sia a mano che con l'ausilio di macchine azionate a motore, l'uso ed il lavaggio di contenitori rifiuti sia nell'ambito dell'azienda che fuori da essa.

La copertura comprende i danni eventualmente derivanti dalla proprietà e dalla gestione del sito di Mattie (TO) località Camposordo, adibito a discarica per lo smaltimento ed il trattamento di RSU, produzione di energia rinnovabile attraverso la combustione del biogas.

Compresa la Responsabilità civile

- per la conduzione di tutti i fabbricati in locazione ed/od in uso per l'attività esercitata;
- per la gestione degli impianti fotovoltaici di varia potenza esclusa la loro installazione
- inerente all'attività di sgombero neve nei vari comuni.
- Derivante agli utenti per i quali la contraente gestisce la raccolta differenziata "porta a porta", limitatamente al possesso ed alla movimentazione dei cassonetti di proprietà della contraente. Per l'applicazione della presente garanzia sarà applicata una franchigia di €150,00 per sinistro. La garanzia è operativa anche nel caso di colpa grave degli assicurati. Restano esclusi i danni conseguenti a dolo dell'assicurato.

Nulla escluso.

Le garanzie di RCT e di RCO non comprendono in ogni caso, i danni da presenza, uso, contaminazione estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita distribuzione e/o stoccaggio amianto e/o di prodotti contenenti amianto.

RC 8. Malattie professionali

L'assicurazione della responsabilità civile verso i prestatori di lavoro è estesa al rischio delle malattie professionali, purché venga riconosciuta la causa di lavoro. L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti od omissioni commessi e verificatisi per la prima volta durante il periodo dell'assicurazione.

LA GARANZIA NON VALE:

- per i prestatore di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- per malattie professionali conseguenti:
 - alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'azienda;
 - alla intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni da parte dei legali rappresentanti dell'azienda. La presente esclusione cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui per porre rimedio alla situazione, vengano intrappresi accorgimenti che possano essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;
- per le malattie professionali che si manifestano dopo 12 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Il massimale indicato per sinistro (3.000.000) rappresenta la massima esposizione della compagnia assicuratrice.
- Per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale,
- Per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione.

La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato dei luoghi di lavoro, ispezioni per le quali l'assicurato è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

L'assicurato ha l'obbligo di denunciare da quando né è venuto a conoscenza alla Società l'insorgenza di una malattia professionale e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

RC 9. Condizioni aggiuntive coperte:

1. Responsabilità dell'assicurato per fatto di subappaltatori –tassazione sulle retribuzioni l'assicurazione: L'Assicurato subappalta parte dei lavori, in misura non superiore alla percentuale indicata in polizza del valore globale di ogni singola opera od appalto – l'assicurazione vale anche per la responsabilità che a qualunque titolo ricada sull'assicurato anche per danni cagionati a terzi dai subappaltatori mentre eseguono i lavori nei cantieri dell'assicurato.
2. Responsabilità dell'assicurato e di subappaltatori –tassazione sul valore
L'assicurato subappalta parte dei lavori, l'assicurazione vale anche per la responsabilità dei subappaltatori per i danni cagionati a terzi mentre eseguono i lavori medesimi.
3. Infortuni subiti dai subappaltatori e loro dipendenti

Sono considerati terzi, anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, i subappaltatori ed i loro dipendenti, sempreché dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, come definite dall'art. 583 del C.P.

4. Infortuni subiti dai dipendenti dell'assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione INAIL

Sono considerati terzi, anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, i dipendenti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di Assicurazione ai sensi del D.p.R. 1124/1965 per le lesioni corporali (escluse le malattie professionali) da essi subite in occasione di lavoro o di servizio.

5. Danni a mezzi sotto carico o scarico

L'assicurazione comprende i danni ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni.

6. Danni a condutture ed impianti sotterranei

l'assicurazione comprende i danni alle condutture ed agli impianti sotterranei.

7. Danni da cedimento o franamento del terreno

L'assicurazione comprende danni a cose dovuti a cedimento o franamento del terreno, alla condizione che tali danni non derivino da lavori che implicino sottomurature o altre tecniche sostitutive.

8. Danni da interruzione o sospensione di attività

L'assicurazione comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile nei termini della presente garanzia.

9. Danni da furto agevolati da impalcature o ponteggi

L'assicurazione vale per la responsabilità civile dell'Assicurato per l'assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse per compiere l'azione delittuosa di impalcature o ponteggi eretti dall'assicurato.

10. Responsabilità personale di tutti i dipendenti

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile personale dei dipendenti (compresi dirigenti e quadri) e dei lavoratori parasubordinati dell'Assicurato, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato stesso nello svolgimento delle loro mansioni. Sono considerati terzi anche i dipendenti ed i lavoratori parasubordinati dell'Assicurato, sempreché dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del C.P.

11. Danni a veicoli in sosta

L'assicurazione comprende i danni diretti e materiali ai veicoli di terzi e dei dipendenti stazionanti nell'ambito dei luoghi ove si svolga l'attività dell'Assicurato esclusi i danni da circolazione dei veicoli su strada di uso pubblico o su aree ad esse equiparate.

12. Responsabilità civile del committente per danni provocati a terzi da dipendenti alla guida di veicoli a motore

L'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 del c.C. per danni involontariamente cagionati a terzi da sui dipendenti compresi lavoratori parasubordinati ed interinali in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano in proprietà od in usufrutto dell'assicurato od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati. L'assicurazione vale anche per danni corporali cagionati alle persone trasportate.

È fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della Società nei confronti dei responsabili.

13. Fornitori come terzi –



Sono considerati terzi, limitatamente alle lesioni corporali, i titolari e dipendenti di ditte – quali aziende di trasporto, fornitori e clienti che in via occasionale possono partecipare ad operazioni di carico e scarico o complementari all'attività formante oggetto dell'assicurazione.

L'assicurazione è operante sempreché i danni i danni siano conseguenti a fatti reato colposo, commessi dall'assicurato o da suo dipendente del cui operato debba rispondere a norma dell'art. 2049 del codice civile.

14. Professionisti, consulenti e dipendenti di altre ditte non soggetti INAIL considerati terzi

Sono considerati terzi, limitatamente alle lesioni corporali subite, gli ingegneri, progettisti, direttori dei lavori, assistenti ed eventuali consulenti tecnici, amministrativi, legali, nonché in generale tutte le persone non soggette ad assicurazione obbligatoria presso l'INAIL – appartenenti ad altre ditte – che, a prescindere dal loro rapporto con l'Assicurato, subiscono il danno negli ambienti di lavoro nell'eventualità di una loro partecipazione manuale all'attività cui si riferisce l'assicurazione, per fatti non a loro imputabili.

15. Responsabilità civile postuma (escluse imprese edili) da posa in opere manutenzione

La copertura assicurativa comprende la R.C. derivante all'assicurato, ai sensi di legge, nella sua qualità di installatore, manutentore o riparatore anche di impianti non installati dall'Assicurato, per danni involontariamente cagionati a terzi (compresi i committenti) degli impianti stessi dopo l'ultimazione dei lavori. L'assicurazione è prestata per le attività di cui all'art. 1 della legge 46/90 purché l'assicurato sia in possesso dell'abilitazione prevista dalla legge stessa.

L'assicurazione vale inoltre per lavori eseguiti sui veicoli a motore.

L'assicurazione non comprende i danni

Agli impianti, attrezzature o cose installate, riparate o mantenute e di qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione degli stessi;

ai veicoli oggetto dell'intervento

da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati

da inidoneità o mancata rispondenza all'uso per i quali gli impianti sono destinati;

da mancato od intempestivo intervento manutentivo;

da interruzione o sospensione di attività.

L'assicurazione è prestata per i lavori eseguiti e danni verificatisi durante il periodo di validità dell'assicurazione purché denunciati alla Società non oltre un anno dalla data di ultimazione dei lavori.

16. Estensioni varie

L'assicurazione è estesa anche ai rischi derivanti:

dall'esistenza di officine meccaniche, falegnameria, elaborati

dalla partecipazione a esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stands;

dai servizi sanitari aziendali, prestati in ambulatori, infermerie e posti di pronto soccorso all'interno dell'azienda compresa la responsabilità personale dei sanitari e degli addetti al servizio.

Dalla proprietà e relativa manutenzione di insegne di cartelli pubblicitari e striscioni con l'intesa che qualora la manutenzione sia affidata a terzi l'assicurazione opera a favore dell'assicurato nella sua qualità di committente dei lavori;

del servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche armati o con cani;

dalla proprietà e dalla gestione nell'ambito dell'azienda di distributori automatici di bevande e simili, nonché dall'esistenza di distributori di proprietà di terzi.

Dall'impiego da parte dell'assicurato o dei propri dipendenti di biciclette e veicoli a mano usati all'interno delle aree occupate dall'Assicurato o all'esterno per conto dell'assicurato stesso.

Dall'esistenza di magazzini, uffici e depositi purché inerenti all'attività dichiarata;

dall'organizzazione di corsi di istruzione ed addestramento

dall'organizzazione di corsi di istruzione ed addestramento tecnici e pratici purché tenuti all'interno dell'Azienda.

17. Responsabilità civile derivante dall'applicazione del DLGS 626/94 s.m.i.

L'assicurazione vale per la responsabilità civile derivante al responsabile della sicurezza ai sensi del dlgs. 81/2006

18. Responsabilità civile derivante dall'applicazione della legge 675/96

L'assicurazione vale per la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi della legge 675/96 per perdite patrimoniali cagionate a terzi in conseguenza dell'errato trattamento dei dati personali di terzi con esclusione di multe e delle ammende inflitte direttamente all'Assicurato. Danni da inquinamento accidentale

L'assicurazione comprende i danni cagionati a terzi per morte e lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose conseguenza di contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture.

19. Buona fede INAIL

Non costituisce motivo di decadenza l'inosservanza degli obblighi derivanti dalla legge in quanto ciò derivi da inesatta interpretazione delle norme di legge vigenti in materia purché detta interpretazione non derivi da dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone delle quali o con le quali debba rispondere.

Resta inteso che ove fosse avanzata richiesta di rivalsa da parte dell'INAIL per quanto da tale istituto fosse liquidato all'infortunato o ai suoi aventi causa, la Società risponderà nel limite del massimale espresso in polizza per l'Assicurazione di Responsabilità Civile verso i prestatori di Lavoro (R.C.O) e sarà in tal caso inoperante, per la stessa richiesta, l'assicurazione di responsabilità civile verso Terzi.

20. Responsabilità civile dei collaboratori

L'assicurazione viene prestata per i danni provocati da persone della cui opera l'Assicurato si avvalga, pur non essendo in rapporto di dipendenza.

21. Lavoro interinale – utilizzatore danni a terzi (L. 196/97)

La garanzia RCT oggetto della presente è estesa ai danni cagionati a terzi, escluso l'assicurato, da date dei prestatori di lavoro temporaneo.

La garanzia vale anche per la responsabilità civile personale degli stessi nello svolgimento delle mansioni. Agli effetti della presente garanzia sono considerati terzi anche i dipendenti nonché i prestatori di lavoro temporaneo dell'Assicurato sempreché dall'evento derivino la morte ovvero le lesioni personali gravi o gravissime così come definite dal codice penale.

22. Lavoro interinale utilizzatore – infortuni subiti da lavoratori interinali (L. 196/97)

La garanzia RCO di cui al presente contratto esplica la propria efficacia anche nei confronti dei prestatori di lavoro temporaneo che esercitano la propria attività presso l'Assicurato, limitatamente agli infortuni sul lavoro. Nel caso in cui invece l'INAIL esercitasse l'azione surrogatoria ex art. 1916

del codice civile si conviene inoltre di considerare terzi i prestatori di lavoro temporaneo per gli infortuni subiti sul lavoro.

23. Lavori di demolizione e disfacimento

L'assicurazione copre anche i danni alle cose

24. Lavori edili e stradali

L'assicurazione comprende i danni da lavori edili e stradali. Qualora il premio sia determinato con riferimento alle retribuzioni, l'assicurazione non comprende i danni verificatisi in occasione di lavori le cui posizioni INAIL non siano state dichiarate all'atto della stipulazione del contratto, oppure, in caso di apertura successiva, non siano state comunicate immediatamente alla società.

25. Lavori presso terzi

L'assicurazione è estesa ai danni:

alle cose trovatisi nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi che, per volume o peso non possono essere rimosse;

a cose altrui, derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute.

26. Lavori di ristrutturazione, sopraelevazione e demolizione effettuati in fabbricati occupati, sono esclusi i danni alle cose trovatisi nei locali nei quali si eseguono i lavori.

RC 10. Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a Terzi per:

- morte e per lesioni personali
- per danneggiamenti a cose ed animali

in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante da fatto doloso di persone delle quali l'Assicurato deve rispondere.

RC 11. Novero dei Terzi

Non sono considerati terzi unicamente i prestatori di lavoro dipendenti del contraente, soggetti all'assicurazione obbligatoria INAIL per gli infortuni dagli stessi subiti in occasione di servizio in quanto è operante nei loro confronti la garanzia R.C.O.

Si precisa comunque che detti dipendenti e il legale rappresentante sono considerati terzi quando, quali cittadini, fruiscono delle prestazioni e dei servizi erogati dall'Assicurato.

RC 12. Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)

La Società di obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile per gli infortuni, le malattie professionali e i danni sofferti da prestatori di lavoro soggetti all'assicurazione obbligatoria INAIL, addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione:

ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30 Giugno 1965 n.1124 e dell'art. 13 DLgs.38/00 s.m.i. ed interpretazioni per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti D.p.R. e D.lgs ed addetti alle attività è per le quali è prestata l'assicurazione;

ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del

D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive integrazioni e modifiche e del D. Lgs. 23 Febbraio 2000 n. 38 e s.m.i., indipendentemente dalle forme contrattuali previste, in materia di occupazione e mercato del lavoro, dalle leggi vigenti

Tale garanzia è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge.

La garanzia RCO vale anche per azioni di rivalsa esperita dall'INPS ai sensi dell'art. 14 legge 222/84.

Tuttavia si conviene fra le parti che non costituisce motivo di decadenza la mancata assicurazione presso l'INAIL del personale dell'Assicurato, in quanto ciò derivi da inesatta interpretazione delle norme di legge vigenti al riguardo. Resta inteso che ove sia stata avanzata richiesta di rivalsa da parte dell'INAIL per quanto da tale Istituto fosse liquidato all'infortunato o ai suoi aventi causa, la Compagnia risponderà nei limiti dei massimali di quanto dovuto dall'Assicurato.

Quanto suddetto, è operante anche nei confronti di apprendisti o personale in prova per brevi periodi, anche quando non esista ancora regolare denuncia degli stessi all'INAIL.

Relativamente alle malattie professionali la garanzia spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino durante il tempo dell'assicurazione e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi non oltre 5 anni precedenti la data di decorrenza della presente polizza. Sono comunque escluse silicosi ed asbestosi.

RC 13. Responsabilità civile personale

La garanzia comprende la Responsabilità Civile Personale del Legale rappresentante dell'Ente e degli Amministratori, nonché di ciascun dipendente dell'Assicurato, per danni conseguenti a fatti colposi verificatisi durante lo svolgimento delle proprie mansioni ed arrecati:

alle persone considerate "terzi", in base alle condizioni di polizza, entro il limite del massimale pattuito per la RCT;

agli altri dipendenti dell'Assicurato, regolarmente assicurati ai sensi del DPR 30 giugno 1965, nr.1124 e s.m.i., ai lavoratori parasubordinati regolarmente assicurati secondo le disposizioni del D. LGS. 38/2000 e s.m.i., limitatamente alle lesioni corporali (escluse le malattie professionali) dagli stessi subite in occasione di lavoro o di servizio, entro il limite del massimale pattuito per la R.C.O.

Si precisa che tale garanzia comprende anche la R.C. Personale, derivante ai dipendenti con funzione di Datore di Lavoro, Responsabile della Sicurezza ed in genere, Direttori, Dirigenti e preposti per quanto collegato ai rispettivi compiti, ai sensi del Decreto 81/08 e s.m.i.

La garanzia è estesa inoltre, alla RC Personale derivante ai dipendenti per quanto collegato ai compiti ad essi assegnati, per fatti connessi a normative concernenti la sicurezza e la prevenzione, come ad esempio il Decreto 81/08 e s.m.i. all'interno ed esterno compresa, se del caso, la responsabilità della committenza, comprese le inosservanze delle norme, dovute ad erronea interpretazione di leggi od a progressivo adeguamento alle normative vigenti.

RC 14. Esclusioni

L'assicurazione R.C.T. non comprende:

i rischi soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi degli art. 122 e segg. del D. Lgs. 209/2006 "Codice delle Assicurazioni";

i danni da furto, salvo i seguenti casi che invece sono ricompresi nell'assicurazione a condizione che il fatto sia stato oggetto di regolare denuncia alla competente autorità:

furto perpetrato mediante l'utilizzazione di ponteggi eretti dall'Assicurato o dalle imprese di cui esso si avvalga per le sue attività;

sottrazione di cose di terzi riposte in armadi o mobili chiusi a chiave o con lucchetti ovvero riposte presso guardaroba o depositi custoditi dell'Assicurato o appartenenti a qualunque soggetto od ente del cui operato lo stesso debba legalmente rispondere;

i danni cagionati da prodotti (per i quali l'Assicurato rivesta la qualifica di produttore ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n°224 del 24/5/1988 e s.m.i.)

conseguenti ad inquinamento dell'aria dell'acqua o del suolo od interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazione od impoverimento di falde acquifere di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.

Sono tuttavia compresi i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento dell'ambiente unicamente se causato da rottura accidentale di impianti e condutture e derivante dall'attività descritta in polizza,

Per "danni da inquinamento dell'ambiente" si intendono quei danni che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo, congiuntamente e disgiuntamente, da parte di sostanze di qualunque natura, emesse, scaricate, disperse, deposte o comunque fuoriuscite.

derivanti dalla detenzione od all'impiego di esplosivi, ad eccezione della responsabilità derivante all'Assicurato in qualità di committente di lavori che richiedono l'impiego di tali materiali;

i danni derivanti dalla proprietà e dall'impiego di aeromobili e natanti;

di qualsiasi natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall'asbesto o da qualsiasi sostanza contenute in qualsiasi forma o misura asbesto e dall'amianto;

derivanti da campi elettromagnetici o da organismi/prodotti geneticamente modificati;

derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;

alle cose in costruzione, a quelle sulle quali o con le quali si eseguono i lavori nonché i danni a fabbricati e/o cose in genere dovuti a vibrazione del terreno;

derivanti da atti di terrorismo e di sabotaggio, nonché i danni verificatosi in occasioni di atti di guerra, atti vandalici, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazioni militari ed invasioni;

a cose che l'Assicurato o i suoi dipendenti detengono a qualsiasi titolo e a quelle comunque trasportate, sollevate, caricate, scaricate o movimentate, salvo quanto diversamente previsto in polizza

RC 15. Rinuncia alla rivalsa

Salvo sempre il caso di dolo, la Società rinuncia al diritto di surrogazione spettante ai sensi dell'art.1916 C.C.

RC 16. Regolazione premio

Il premio convenuto in base ad elementi di rischio variabili, viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minore durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio stabilito in polizza.

A tale scopo entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuale di assicurazione o della minore durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari e cioè l'indicazione degli elementi variabili contemplati in polizza.

Le differenze risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 30 giorni successivi alla relativa comunicazione. Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto ad agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Se nel termine di scadenza di cui sopra l'assicurato non dà luogo alle anzidette comunicazioni circa la regolazione del premio, oppure non paga la differenza attiva del premio dovuto nei termini indicati, la garanzia resta sospesa ai sensi dell'articolo 1901 C. C. fino alle ore 24 (ventiquattro) del giorno in cui l'assicurato abbia adempiuto ai suoi obblighi, rimanendo comunque salvo il diritto per la società di agire giudizialmente o di dichiarare con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto; il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo alla annualità assicurativa per la quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva

La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessaria.

RC 17. Denuncia di sinistro RCO – obblighi dell'Assicurato

L'Assicurato deve denunciare solo i sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta giudiziaria a norma della legge sugli infortuni, o per i quali abbia ricevuto richiesta di risarcimento.

Inoltre, se per l'infortunio viene iniziato un procedimento penale, deve darne avviso alla Società appena ne abbia notizia. Del pari deve dare comunicazione alla Società di qualunque domanda od azione degli infortunati o di tutti gli aventi diritto, per conseguire o ripetere risarcimenti, trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quant'altro riguardi la vertenza.

La Società ha diritto di avere in visione i documenti concernenti sia l'assicurazione obbligatoria, sia l'infortunio denunciato in relazione all'assicurazione stessa, che abbia dato luogo al reclamo per responsabilità civile.

RC 18. Gestione delle vertenze di danno

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti od azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i.

Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante l'istruttoria, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita qualora il Pubblico Ministero abbia già, in quel momento, deciso e/o richiesto il rinvio a giudizio dell'Assicurato.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La Società non riconosce e non assume spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati.

La Società non risponde di multe od ammende.

CIG 5473918408**CAPITOLATO SPECIALE
DI APPALTO****RC 19. Gestione danni in franchigia**

La Società si impegna a liquidare al terzo danneggiato l'importo del danno al lordo di eventuali scoperti o franchigie contrattualmente previste, nonché liquidare anche i danni non superiori per valore agli scoperti o franchigie.

Alle scadenze convenute la Contraente si impegna a provvedere al pagamento di quanto dovuto a titolo di rimborso entro 30 giorni.

Qualora la polizza dovesse essere disdetta per qualunque motivo prima della scadenza contrattuale, gli importi di cui sopra verranno richiesti dalla società in data successiva alla liquidazione di ogni singolo danno e la Contraente si impegna a provvedere al pagamento entro 30 giorni dalla richiesta.

RC 20. Franchigie e limiti di risarcimento

GARANZIE	LIMITE DI RISARCIMENTO	FRANCHIGIE
Per danni cagionati a cose nell'ambito di esecuzione dei lavori compresi danni ai locali e agli infissi:	100.000,00 per periodo assicurativo annuo	Scoperto del 10% con il minimo di 150,00 €.
Danni a cose dovuti a cedimento o franamento del terreno	Limite di risarcimento € 51.700,00 per ciascun periodo assicurativo annuo	Fabbricati: Scoperto 10% con il minimo assoluto di € 1.500 Danni ad altre cose in genere franchigia assoluta di 259€ per ogni sinistro.
Inquinamento accidentale	Limite del massimale per danni a cose e con max risarcimento €. 51.646,00 per sinistro e anno assicurativo	Scoperto 10% per sinistro con il minimo assoluto di € 2.583,00
Danni da interruzione o sospensione di attività	€ 500.000,00 per sinistro e anno Assicurativo	Scoperto 10% per sinistro con un minimo assoluto di € 1.550,00.
RC per conduzione di fabbricati sia in locazione che in uso	Limite di massimale per danni a cose e comunque con il massimo di € 25.823,00 per ciascun periodo assicurativo annuo.	€ 500,00 per sinistro
Danni a condutture, impianti sotterranei ed a cose in ambito lavori	€ 25.900,00 per ciascun periodo assicurativo annuo	Scoperto del 10% con il minimo di € 250,00
Per danni derivanti da interruzioni o sospensioni di attività	Limite di risarcimento € 51.700,00 per ciascun periodo assicurativo annuo	Scoperto del 10% con il minimo di € 250,00.
Danni cagionati a cose da incendio	€ 258.300,00 per ciascun periodo assicurativo annuo	Scoperto del 10% con il minimo di € 250,00-
Danno biologico	_____	0 (zero)
Danni a cose verificatisi dopo	Limite di risarcimento € 51.700,00	Scoperto del 10% con il

CIG 5473918408

CAPITOLATO SPECIALE
DI APPALTO

ACSEL s.p.a

l'esecuzione dei lavori, garanzia postuma	per ciascun periodo assicurativo annuo	minimo di €250,00
Estensione di garanzia a cose trovate sui veicoli in sosta od in circolazione nell'ambito dell'Azienda od in esecuzione lavori, di proprietà di terzi, dipendenti e/o subappaltatori di attività o di lavori	_____	Fissa per sinistro € 250,00
Danni a mezzi sotto carico o scarico	_____	Franchigia di €104 per ogni mezzo danneggiato
Danni da furto agevolati da impalcature o ponteggi	Limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di euro 51646,00 per ciascun periodo assicurativo annuo.	Scoperto 10% per ogni sinistro minimo assoluto 259 €,
Responsabilità personale di tutti i dipendenti	Il massimale pattuito per danno a cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati.	_____
Danni a veicoli in sosta	_____	Franchigia assoluta € 104,00 per ogni mezzo danneggiato
Responsabilità civile del committente per danni provocati a terzi da dipendenti alla guida di veicoli a motore	_____	Franchigia assoluta €259,00 per ogni sinistro
Fornitori come terzi	_____	_____
Professionisti, consulenti e dipendenti di altre ditte non soggetti INAIL considerati terzi	_____	_____
Responsabilità civile postuma da posa in opera e manutenzione	_____	Scoperto 10% dell'importo del danno con il minimo assoluto di €259,00 con il massimo di € 25.823,00 per ogni anno assicurativo o mino periodo.
Responsabilità civile derivante dall'Applicazione della legge 675/96	Fino alla concorrenza di un massimale per anno assicurativo di € 25.800,00	Scoperto 10% per ogni sinistro con un minimo assoluto di € 517,00
Lavori di demolizione e disfacimento	_____	scoperto del 20% per ogni sinistro, con il minimo assoluto di € 259,00 per ogni danneggiamento
Lavori presso terzi	Limite del massimale per danni a cose e comunque con un massimo di € 25.800 per ogni periodo assicurativo.	Franchigia assoluta di € 260 per ogni sinistro

CIG 5473918408

**CAPITOLATO SPECIALE
DI APPALTO**



ACSEL s.p.a

Lavori di ristrutturazione, sopraelevazione e demolizione effettuati in fabbricati occupati	Limite del massimale per danni a cose e comunque con un massimo di € 25.800 per ogni periodo assicurativo.	Franchigia assoluta di € 260 per ogni sinistro
---	--	--

CIG 5473918408

CAPITOLATO SPECIALE
DI APPALTO



ACSEL s.p.a

ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI

La presente polizza è stipulata tra

ACSEL S.p.A.
e la

.....
(Società assicuratrice)

Legale 1 Premesse:

La parte I è parte integrale e sostanziale della presente polizza

Legale 2 Tipo di copertura:

Tutela legale enti pubblici

Legale 3 Somme e rischi assicurati

La Società sulla base delle condizioni di assicurazione che seguono, presta l'assicurazione, fino alla concorrenza delle seguenti somme:

€ 30.000,00 per vertenza – ILLIMITATO per anno assicurativo

Retribuzioni INAIL € 3.000.000,00

Legale 4 Condizioni Generali Operanti

Attività svolta: Azienda per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e speciali compresa la responsabilità derivante dalla proprietà e dall'uso di contenitori, cassonetti destinati alla raccolta dei rifiuti e posti nelle vie pubbliche e su suoli privati nei vari comuni, compreso lo svuotamento dei pozzi neri, la pulizia delle strade, aree verdi e mercatali, aree attrezzate a verde pubblico, manutenzione di prati parchi pubblici, aree verdi compreso il taglio aratura e semina, potatura anche di alberi di alto fusto, concimatura, il tutto sia a mano che con macchine azionate a motore, uso e lavaggio contenitori rifiuti sia nell'ambito dell'azienda che sulle attività svolta, nessun esclusa. Proprietà e gestione di discarica per lo smaltimento ed il trattamento di RSU, produzione di energia rinnovabile attraverso combustione del biogas. Compresa la gestione di impianti fotovoltaici di varia potenza (Esclusa loro installazione).

Legale 5 Decorrenza

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 3 la garanzia è operante per imputazioni penali colpose e contravvenzionali per fatti avvenuti entro 5 Anni antecedenti il perfezionamento del contratto.

Retroattività per imputazioni penali colpose e contravvenzionali per fatti avvenuti entro i 24 mesi antecedenti al perfezionamento del contratto, purché sconosciuti all'Assicurato o per i quali ragionevolmente non sia presumibile seguito giudiziale (artt. 1892-93 C.C. – Dichiarazioni inesatte e reticenti). Massimo esborso per l'intero periodo di garanzia retroattiva: massimale assicurato per evento.

Postuma: validità per 24 mesi per sinistri insorti nel periodo di assicurazione ma denunciati dopo la risoluzione del contratto ed i cui fatti si siano verificati in corso di vigenza della polizza, sempreché la copertura assicurativa non abbia subito interruzioni e le quote scadute siano state interamente pagate.

Massimo esborso per l'intero periodo di garanzia postuma: massimale assicurato per evento.
Insorgenza del sinistro: s'intende la prima azione, omissione, presunta violazione di norme di legge o contrattuali anche verbali.

Variatione del rischio aggravamento e diminuzione: Le dichiarazioni inesatte o reticenti del contraente relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione

Legale 6 Coperture richieste – oggetto dell'assicurazione

È richiesta la copertura legale e la perdita pecuniaria. La Società assicura, fino al massimale indicato il rischio delle spese legali e peritali, in sede civile, penale e amministrativa, extragiudiziali e giudiziali per ogni grado di giudizio, compreso l'arbitrato, per la tutela dei diritti soggettivi degli assicurati, in conseguenza di fatti derivanti dal rischio dichiarato in polizza, esercitato in conformità alle autorizzazioni, certificazioni e prescrizioni richieste dalla legge, come specificato nel seguito; per la tutela dei diritti delle persone fisiche assicurate in conseguenza di fatti o atti direttamente commessi o attribuiti nell'espletamento del servizio o dei compiti d'ufficio, in assenza di colpa grave.

L'assicurazione comprende spese, competenze ed onorari dei professionisti liberamente scelti come previsto dall'art. VII CGP: un legale, un perito d'ufficio (C.T.U.), un perito di parte ove sussista contenzioso sulla risarcibilità – quantificazione del danno (C.T.P.).

Spese legali di soccombenza liquidate giudizialmente e Spese di giustizia Penale (art. 535 C.P.P. co I)

La copertura comprende le vertenze di lavoro subordinato con dipendenti regolarmente assunti presso l'ACSEL Spa intraprese dall'azienda Contraente e/o dal Soggetto variamente operante con l'Azienda con rapporto di lavoro fondato su atto scritto: l'assicurazione vale per un massimale di € 10.000 per vertenza e anno assicurativo, indipendentemente dal massimale assicurato. In caso di interruzione del rapporto di lavoro l'insorgenza del sinistro è fissata nel momento in cui la parte ne riceve la prima comunicazione. Esclusioni: ricorsi collettivi, spese di soccombenza, vertenze con i soci lavoratori, soci d'opera, associati in partecipazione.

In sede civile:

Recupero danni subiti per fatto illecito di terzi, compresa la formulazione di denuncia – Querela quando vi segua Costituzione di parte civile.

Difesa in sede civile per vertenze extracontrattuali per resistere a pretese risarcitorie di terzi.

Se l'Assicurato deve rispondere per danni arrecati a terzi o è convenuto in giudizio in sede civile per richieste di risarcimento degli stessi, la Società interviene per spese legali, Peritali e di soccombenza esclusivamente ad esaurimento del massimale della polizza di responsabilità civile, alla cui operatività è subordinata la presente garanzia, sempreché la Garante abbia integralmente erogato il massimale assicurativo previsto.

Difesa in procedimenti di responsabilità avanti a TAR consiglio di stato, corte dei conti e altre autorità competenti per responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile, compreso le vertenze relative a materia fiscale e tributaria, nonché difesa relativamente ad addebiti in via amministrativa per pareri espressi su proposte di delibere e di determinazioni dirigenziali, determinazioni, altri atti e provvedimenti assunti in qualità di Dirigente e/o Responsabile di Servizi, anche con rappresentanza esterna. Per i fatti di cui sopra la Società rimborserà le spese legali e peritali una volta accertata l'assenza di dolo e colpa grave degli assicurati. Qualora sussista e sia operante la polizza di R.C. la garanzia è prestata come indicato alla voce "difesa in sede civile per vertenze extracontrattuali"

Azione legale nei confronti di società assicuratrici per polizze infortuni nei casi di morte o invalidità permanente, se stipulate dall'ente a favore delle persone assicurate. LA garanzia è presentata per far valere il diritto al risarcimento ed alla quantificazione del medesimo.

CIRCOLAZIONE VEICOLI

Recupero danni conseguenti a fatti della circolazione stradale, avvenuti durante lo svolgimento dell'attività di servizio autorizzata dall'Ente in qualità di conducente o trasportato su veicoli o natanti di proprietà dell'Assicurato stesso.

Difesa penale per reati colposi e contravvenzionali dell'Assicurato quale conducente di veicoli di proprietà dell'Assicurato, per sinistri avvenuti durante lo svolgimento dell'attività di servizio autorizzata dall'ente.

Spese legali per proporre ricorso / opposizione all'Autorità competente attraverso i provvedimenti di dissequestro veicolo – patente a seguito di incidente.

Sede penale:

Difesa penale per reati colposi commessi o attribuiti, compreso il patteggiamento, nonché contravvenzioni, comminate, sempreché per queste ultime non sia stata accolta l'istanza di oblazione.

Duplici difese penali per imputazioni colpose. A richiesta dell'Assicurato la società nominerà un legale oltre a quello eventualmente già incaricato dalla compagnia di R.C.

Imputazioni dolose - rimborso spese, competenze ed onorari del legale rappresentante subordinatamente ad archiviazione in istruttoria o con sentenza definitiva, perché il fatto non sussiste, non costituisce reato, o per non averlo commesso, o in caso di derubricazione del reato colposo. Esclusi casi di estinzione del reato per qualsiasi causa. La garanzia comprende altresì alle condizioni sopraindicate, i casi di imputazione – ai sensi della l. 241/90 – del Responsabile per omissione di atti d'ufficio.

Esclusioni:

La garanzia è prestata per quanto espressamente indicato nelle condizioni generali ed è comunque esclusa per : Materia contrattuale – salvo quanto previsto Ente assicurato; Recupero Crediti anche per resistere alle richieste di terzi; circolazione veicoli a motore – salvo quanto espressamente indicato nella voce Circolazione Veicoli, Beni che l'Ente abbia in consegna e detenga a qualsiasi titolo di proprietà di terzi controversie tra soggetti Assicurati ed Ente, casi di conflitto d'interesse; Controversie di lavoro ad eccezione di quelle comprese; Vertenze Amministrative o in materia tributaria fiscale ed affine – salvo quanto espressamente indicato. Sono comunque le vertenze tra il Contraente e gli assicurati e la Società.

Estensione:

Le garanzie di cui alla presente polizza vengono prestate a favore dell'ente per spese dallo stesso sostenute relativamente ai casi assicurativi che riguardano l'Ente stesso per i fatti compiuti dai propri Amministratori, consiglieri, dipendenti, e che siano connessi allo svolgimento dei rispettivi incarichi e mansioni. A parziale deroga di quanto previsto nelle esclusioni di polizza la garanzia è operante per le vertenze contrattuali: contratti di fornitura merci e prestazione di servizi commissionati all'Ente sempreché i vizi risultino eccettati nei termini previsti dalla legge; sono esclusi i casi di pura insolvenza. La presente garanzia opera limitatamente alla fase giudiziale, con esclusione di quella stragiudiziale.

Legale 7 Rivalse

La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dell'Assicurato.

Diritto di recesso

Sinistri liquidazione dell'indennizzo:

La denuncia di sinistro deve essere inviata non oltre 30 giorni dalla data di accadimento o di conoscenza, del sinistro alla Direzione della Società o al Corrispondente prima di conferire Al legale o Perito, salvo casi di comprovata urgenza, pena la perdita del diritto d'indennizzo.

Legale 8 Gestione delle vertenze

La trattazione extragiudiziale è di competenza esclusiva della società che si impegna a svolgere ogni attività idonea per realizzare una bonaria definizione, sia direttamente che a mezzo Professionisti incaricati, salvo casi di comprovata urgenza, ricorrendo i quali l'Assicurato potrà rivolgersi direttamente al Legale prescelto, richiedendo contestualmente benestare scritto alla Società. Nell'eventualità di esito infruttuoso della trattativa, ed in ogni caso di difesa penale, la Società ratificherà l'incarico al Professionista prescelto assicurato. L'incarico per promuovere azioni, difendersi in sede penale e resistere in sede civile, proporre appelli ed opposizioni dovrà essere preventivamente concordato e ratificato per iscritto. La garanzia non è operante per vertenze denunciate alla Direzione a definizione avvenuta sia in sede stragiudiziale che in qualunque stato, grado o fase del giudizio, nonché in via transattiva, senza preventiva autorizzazione scritta della società. L'Assicurato è tenuto a fornire chiarimenti e la documentazione per la corretta istruzione del fascicolo con particolare riferimento agli atti del giudizio, se pendente, e dovrà conferire i poteri necessari all'espletamento del mandato regolarizzandone la posizione agli effetti legali. Nel caso di proposta transattiva l'Assicurato è tenuto a sottoporre alla Società, per la prevista ratifica, l'indicazione del capitale e delle spese legali. L'Assicurato non potrà trattare, addivenire a qualsiasi definizione anche transattiva, né corrispondere somme direttamente ai Professionisti incaricati – fatto salvo quanto previsto per le ipotesi nelle quali la società interviene espressamente a titolo di rimborso – né revocare il mandato conferito o determinato da dismissione, senza preventiva autorizzazione della Società. Nel caso in cui la sostituzione sia stata ratificata, la Società rimborserà le spese, competenze ed onorari – salvo duplicazione attività – del secondo legale nominato dall'Assicurato, deducendo gli anticipi ed i pagamenti eventuali effettuati ad altri professionisti. All'atto della trasmissione della denuncia l'Assicurato ha la facoltà d'indicare il nominativo unico Legale e/o perito con studio nel luogo ove ha sede l'Autorità giudiziaria Competente per la vertenza. In mancanza di tale indicazione la Società provvederà direttamente.

Qualora l'Assicurato scelga un Legale e/o Perito con studio in luogo diverso la garanzia non è operante. La Società non è responsabile dell'operato dei legali e dei Periti ed è impiegata al pagamento delle parcelle per quanto liquidato in sentenza e comunque sino ai massimi previsti dalla tariffa professionale, con esclusione delle spese di domiciliarizzazione, duplicazione attività, trasferta; non rimborsa sanzioni pecuniarie e corrisponde anticipi esclusivamente per vertenze relativamente alle quali è pendente giudizio civile e penale per imputazioni colpose. È facoltà della Società richiedere all'Assicurato che il Legale prescelto rediga un preventivo di spesa e che le parcelle siano vistate per congruità dal consiglio dell'ordine; se le stesse sono confermate integralmente le spese relative alla vidimazione rimarranno a carico della Società. Per giudizi avanti alla Corte di Cassazione è facoltà dell'Assicurato nominare in sostituzione del Legale un altro Professionista abilitato a patrocinare in tale sede. Sono escluse le spese di consulenza, nonché quelle di trattazione stragiudiziale se non seguite da azione giudiziale esperita dallo stesso legale.

In caso di distacco tra l'Assicurato e la società sull'interpretazione delle clausole del presente contratto, la decisione verrà demandata all'Autorità Giudiziaria ordinaria.

Per la risoluzione di controversie in materia di contratti assicurativi è prevista altresì la possibilità per l'assicurato di adire le vie giudiziarie: in questo caso l'azione civile dovrà essere preceduta dal tentativo di mediazione obbligatoria come disciplinato dal D.lgs 28/10 e smi, a cui si rimanda per modalità e termini di presentazione.

L'inosservanza di una o più disposizioni oggetto del presente articolo comporta la decadenza del beneficio del contratto.

Legale 9 Recupero somme

Tutte le somme recuperate sono di competenza dell'Assicurato.

Onorari, Spese Legali e Peritali in genere liquidate in giudizio o consensualmente spettano alla Società che le sostenute.

CIG 5473918408

**CAPITOLATO SPECIALE
DI APPALTO**



ACSEL s.p.a

Legale 10 Recesso del contratto

Le parti potranno risolvere la presente polizza con preavviso di 60 giorni dopo ogni denuncia e/o pagamento o rifiuto di indennizzo del sinistro e sino al 60° giorno dalla definizione dello stesso, con restituzione del premio pagato non goduto, escluso imposte.

La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del contraente assicurato.

Legale 1 Massimale

La garanzia è prestata illimitatamente per numero di vertenze nell'anno assicurativo con massimo esborso di quanto indicato nella presente polizza per controversia.

Il massimale è comprensivo delle Spese legali e peritali, Informatori, Soccombenza, Registrazione Atti giudiziari. La vertenza trattata in tutti i suoi gradi e sedi di giudizio, costituisce unico Sinistro.

Le vertenze civili, penali e amministrative promosse da o contro più persone, aventi per oggetto domande, imputazioni addebiti identici o connessi, si considerano a tutti gli effetti unico sinistro ed il massimale viene ripartito tra gli assicurati coinvolti, a prescindere dal loro numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

Qualora il Contraente Assicurato perfezioni più polizze per lo stesso rischio con la scrivente società il massimo esborso per singola vertenza è dato dal cumulo dei massimali sino ad un massimo di €50.000,00

CIG 5473918408

CAPITOLATO SPECIALE
DI APPALTO



ACSEL s.p.a

ASSICURAZIONE KASCO

La presente polizza è stipulata tra

ACSEL S.p.A.
e la

.....
(Società assicuratrice)

Kasko 1 Premesse

La parte I è parte integrale e sostanziale della presente polizza

Kasko 2 Tipo di copertura

Polizza kasko dipendenti

Kasko 3 Veicoli assicurati

Veicoli di proprietà e/o in uso dei dipendenti, anche se familiari e/o terzi, utilizzati in occasioni di missione o per adempimenti di servizio, limitatamente al tempo necessario per l'esecuzione delle missioni o prestazioni del servizio stesso, durante la circolazione, la sosta ed il ricovero degli stessi sempre che alla guida si trovi il dipendente proprietario. Le garanzie operanti sono le seguenti con precisazione che le stesse sono prestate a primo rischio assoluto fino alla concorrenza di € 10.000,00

Furto Totale o danno parziale – Scoperto 10% minimo € 250,00

Incendio e Complementari – Scoperto 10% minimo € 250,00

Incendio da atti vandalici e dolosi - Scoperto 10% minimo € 250,00

Guasti integrali primo rischio assoluto - Scoperto 10% minimo € 250,00

Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del Contraente.

Il Contraente e l'Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito le polizze da loro sottoscritte a copertura dei medesimi rischi precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.

Kasko 4 Assicurazione presso diversi Assicuratori

Si conviene tra le Parti che qualora si rivelasse che per gli stessi enti oggetto del presente contratto esistano altre coperture, gli eventuali danni denunciati dall'Assicurato a valere sulla presente polizza saranno liquidati

ed indennizzati dalla Società direttamente all'Assicurato medesimo, a prescindere dall'esistenza di altri contratti assicurativi. La Società rinuncia fin d'ora alla facoltà concessale dal disposto dell'art.1910 del Codice Civile.

Si esonera il Contraente e gli Assicurati dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l'obbligo di farlo in caso di sinistro, se richiesto dalla Società.

Kasko 5 Recesso a seguito di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 90 (novanta) giorni da darsi con lettera raccomandata. Il computo dei 90 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del Contraente.

In ambedue i casi di recesso la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso.

Kasko 6 Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo certo (telex o simili) indirizzata alla Società.

Kasko 7 Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga, fino alla concorrenza degli importi di cui alla presente assicurazione (massimale 10.000 €), e nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dai veicoli assicurati, anche se derivanti da colpa grave dell'Assicurato o dei conducenti del veicolo assicurato, utilizzati in occasione di missione o per adempimenti di servizio, limitatamente al tempo necessario per l'esecuzione delle missioni o prestazioni del servizio stesso, durante la circolazione, la sosta e/o il ricovero degli stessi, in conseguenza e/o occasione di:

- incendio, esplosione del carburante contenuto nel serbatoio e di scoppio del serbatoio stesso, azione del fulmine (anche senza successivo incendio);
- furto totale o parziale (consumato o tentato), rapina ed estorsione. Sono parificati ai danni da furto e rapina quelli causati al veicolo nell'esecuzione o nel tentativo di furto o di rapina del veicolo stesso e dei suoi componenti ed accessori o di oggetti non assicurati posti all'interno dello stesso, compresi i danni materiali e diretti da effrazione o da scasso. Per ciò che concerne i danni subiti dal veicolo assicurato dopo il furto o la rapina per effetto della circolazione, la garanzia non opera per i danni alle parti meccaniche non conseguenti a collisione e per quelli consistenti unicamente in abrasione dei cristalli;
- ribaltamento, uscita di strada, collisione con altri veicoli, persone e/o animali, urto con ostacoli di qualsiasi genere verificatisi durante la circolazione;
- traino attivo e/o passivo, nonché la manovra a spinta o a mano purché conseguenti ad operazioni necessarie a liberare la sede stradale o trasportare il veicolo al luogo di ricovero o riparazione a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza;
- tumulti popolari, scioperi, sommosse, dimostrazioni, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo;
- trombe d'aria, tempeste, uragani, grandine, inondazioni, frane, smottamenti e slavine, terremoti, caduta di neve, bora;

- caduta di aeromobili, compresi corpi volanti anche non pilotati, loro parti e oggetti da essi trasportati nonché meteoriti e relative scorie;
- rottura di cristalli comunque verificatasi.

La garanzia sarà prestata a Primo Rischio Assoluto, e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all'Art.1907 del Codice Civile, con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda

Kasko 8 Prestazioni aggiuntive

Nei limiti di indennizzo per singolo veicolo indicato nella Sezione 6), si intendono prestate altresì le seguenti garanzie:

a) Soccorso stradale

La Società Assicuratrice rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per il trasporto dell'autovettura danneggiata a seguito di sinistro rientrante nel precedente art.1.

b) Autovettura in sostituzione

La Società Assicuratrice rimborsa le spese sostenute per il noleggio di un'autovettura in sostituzione di quella assicurata indisponibile a seguito di sinistro rientrante nella garanzia del precedente art.1. Il noleggio deve essere comprovato da regolare fattura o ricevuta.

c) Mancato uso del veicolo

In caso di sinistro di cui al precedente articolo, la Società Assicuratrice corrisponderà l'importo dovuto a termini di polizza per il sinistro stesso, maggiorato del dieci per cento a titolo di indennizzo per il mancato uso del veicolo.

Kasko 9 Eventi esclusi

La Società non è obbligata unicamente (anche in deroga all'Art. 1912 c.c.) a indennizzare i danni causati da:

- atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, di provvedimenti di qualsiasi governo od Autorità anche locale, di diritto o di fatto. Si precisa che non sono considerati "atti di guerra od insurrezione" le azioni di organizzazioni terroristiche e/o politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;
- esplosioni o da emanazioni di calore o da radiazioni provocate da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- dolo del Contraente e dell'Assicurato; la colpa grave dei predetti invece, non pregiudica la possibilità di indennizzare eventuali sinistri;
- derivanti dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e relative prove ed allenamenti;
- avvenuti quando il veicolo è guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;

Kasko 10 Obblighi in caso di sinistro

Il Contraente deve trasmettere alla Società, entro 30 giorni dal giorno in cui l'ufficio competente ne è venuto a conoscenza, una denuncia contenente la data ed il luogo del sinistro, le modalità e le causali dell'evento dannoso, la natura e l'entità - almeno approssimativa - dei danni subiti, nonché gli estremi dell'Assicurato, del danneggiato, dell'Autorità inquirente e/o di eventuali testimoni.

In caso di furto o rapina del veicolo, il Contraente deve altresì presentare denuncia del sinistro alla Pubblica Autorità ed inviare copia alla Società.

A richiesta della Società il Contraente dovrà fornire dichiarazione che il veicolo si trovava in missione per conto e autorizzazione dello stesso.

Kasko 11 Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Kasko 12 Procedura per la valutazione del danno

Per la determinazione del valore del veicolo al momento del sinistro, si farà riferimento alla tariffa EUROTAX giallo in vigore al momento del sinistro.

Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'IVA, ove l'Assicurato la tenga a suo carico.

Sono escluse in ogni caso dall'indennizzo, le spese per le modifiche, aggiunte o miglioramenti apportati al mezzo in occasione delle riparazioni.

La garanzia comprende gli optional e gli accessori che risultino stabilmente installati sui veicoli.

Kasko 13 Determinazione/valutazione del danno

Danno Parziale: In caso di danno parziale l'indennizzo è determinato in base al costo delle riparazioni al momento del sinistro.

L'indennizzo viene determinato senza tenere conto del degrado per uso e vetustà e senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del C.C., sulla base del valore commerciale di acquisto al momento del sinistro, delle parti del veicolo danneggiato o distrutto, fino alla concorrenza del massimale ed al netto della franchigia rispettivamente indicati alle Sezione 6);

Danno Totale: In caso di danno totale la Società rimborserà il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, dedotto il valore di recupero, fino alla concorrenza del massimale ed al netto della franchigia rispettivamente indicati alle Sezione 6);

Ferma la franchigia ed il massimo indennizzo in precedenza richiamati, in caso di perdita totale del veicolo la Società rimborserà all'Assicurato:

il prezzo di listino se il sinistro è avvenuto nei primi 6 mesi dalla data di prima immatricolazione;

il valore più elevato riportato nei listini Eurotax, successivamente ai primi 6 mesi.

Kasko 14 Mandato dei periti

La liquidazione dell'indennizzo viene effettuata mediante accordo tra le parti stesse, oppure, a richiesta anche di una sola di esse, tra due Periti che le Parti devono nominare una per ciascuna. In caso di disaccordo ne viene eletto un terzo dai due nominati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è accaduto, ed i tre Periti decideranno a maggioranza di voti.

I risultati della liquidazione concretati dai Periti concordi, ovvero dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, sono obbligatori per le Parti, rinunciando queste sin da ora a qualsiasi impugnativa.

Ciascuna della Parti sopporta le spese del proprio Perito; quelle del terzo fanno carico per metà all'Assicurato che conferisce alla Società la facoltà di liquidare dette spese e di prelevare la sua quota dall'indennizzo spettantegli.

Kasko 15 Identificazione dei veicoli

Il Contraente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia delle targhe assicurate, nonché delle generalità delle persone che usano tali veicoli.

Per l'identificazione di tali elementi e per il computo del premio si farà riferimento alle risultanze dei registri o di altri documenti equipollenti sui quali il Contraente s'impegna a registrare in modo analitico:

data e luogo della trasferta;

generalità del dipendente autorizzato alla trasferta/missione/servizio;

numero dei chilometri percorsi.

Kasko 16 Riparazioni

Salvo che per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina, l'Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso della Società.

L'Assicurato è obbligato a conservare fino alla liquidazione del danno, le tracce e gli avanzi del danno stesso senza avere per tale titolo diritto a particolari indennità.

Qualora tuttavia il perito incaricato dalla Società non provveda a visionare il veicolo danneggiato entro 8 giorni lavorativi dalla denuncia del sinistro da parte della Contraente, l'Assicurato è autorizzato a procedere alle riparazioni fermi restando gli obblighi di cui al comma precedente.

Kasko 17 Pagamento dell'indennizzo

Per i danni parziali, il pagamento dell'indennizzo deve essere effettuato entro 15 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo.

Per i danni totali, non prima di 30 giorni e non dopo 60 giorni dalla data di presentazione della denuncia (all'Autorità Giudiziaria per i soli danni verificatisi in occasione di eventi sociopolitici), con riserva della Società di ottenere dall'Assicurato, alla presentazione della documentazione ufficiale PRA, il rimborso delle eventuali somme corrisposte per le quali non esisteva titolo alla percezione.

Kasko 18 Rinuncia all'azione di surroga

La Società rinuncia all'azione di rivalsa ai sensi dell'art. 1916 del C.C. nei confronti del conducente e dei trasportati del veicolo danneggiato.

CIG 5473918408

**CAPITOLATO SPECIALE
DI APPALTO**


ACSEL s.p.a

SOMME ASSICURATE CALCOLO DEL PREMIO, FRANCHIGIE E SCOPERTI

Kasko 19 Somme assicurate e calcolo del premio

A – Veicoli di proprietà e/o in uso dei dipendenti (anche se di familiari e/o di terzi);

Massimale a PRA per singolo veicolo/sinistro	€	10.000,00
Percorrenza minima chilometrica prevista	Km	6.000

Situazione sinistri 2009-2012

DATA EVENTO	IMPORTO LIQUIDATO	IMPORTO RISERVATO	SENZA SEGUITO

CIG 5473918408

CAPITOLATO SPECIALE
DI APPALTO


ACSEL s.p.a

GARANZIA ELETTRONICA

La presente polizza è stipulata tra

ACSEL S.p.A.
e la

.....
(Società assicuratrice)

ELETT 1 Premesse

La parte I è parte integrale e sostanziale della presente polizza

ELETT 2 Tipo di Copertura

Assicurazione elettronica

Norme che regolano l'assicurazione degli impianti ed apparecchiature elettroniche

ELETT 3 Beni assicurati

Apparecchiature elettroniche in genere risultanti dalla libro inventario dell'azienda e/o dalla documentazione contabile.

Importi Assicurati:

Danni a cose:	60.000,00	Scoperto 10% con minimo 150,00
Maggiori costi indennizzo:	giornaliero 334,00 per 15 giorni e massimo di 5.000,00	franchigia 2 giorni pari a 668,00
Supporto di dati indennizzo massimo	Complessivo di 3.000,00 Limite singolo supporto 1.500,00	Scoperto 10% con il minimo di 150,00
Programmi in licenza d'uso	3.000,00 limite per singolo programma 3.000	Scoperto 10% con il minimo di 150,00

La polizza copre le seguenti condizioni particolari:

Maggiori costi

In caso di sinistro, indennizzabile a termini della presente, polizza che provochi l'interruzione parziale o totale di funzionamento delle cose assicurate, la Società inennidda i maggiori costi assunti dall'Assicurato rispetto a quelli normali necessari alla prosecuzione delle funzioni svolte dall'apparecchi o dall'impianto danneggiato o distrutto.

Sono assicurati:

maggiori costi dovuti:

- uso di un impianto od apparecchio sostitutivo;
- applicazione di metodi di lavoro alternativi
- prestazioni di servizi da terzi

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto nei limiti dell'indennizzo giornaliero.

Il periodo d'indennizzo inizia dal momento in cui sorgono i maggiori costi e continua per il periodo necessario alla riparazione o sostituzione dell'apparecchio danneggiato.

La Società risponde per un solo sinistro per ciascuna annualità assicurativa fino all'importo giornaliero convenuto, riferito al periodo di indennizzo.

La società riconosce la compensazione dei costi giornalieri nell'ambito di ciascun mese o frazione di mese del periodo di indennizzo effettivamente utilizzato.

Supporto dati

Per supporto dati s'intende il materiale intercambiabile da parte dell'assicurato od anche il materiale fisso ad uso memoria di massa per la memorizzazione di informazioni leggibili dalla macchina.

La società risponde dei danni materiali diretti ed indiretti causati a nastri o dischi magnetici od altri supporti di dati indennizzabili in base alle condizioni della polizza

L'assicurazione è prestata primo rischio assoluto

Tubi speciali e valvole elettroniche

Sono indennizzabili i danni provocati ai tubi ed alle valvole elettroniche.

Scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo e sabotaggio organizzato

La società risponde di danni materiali e diretti causati alle cose assicurate in occasione di scioperi, sommosse tumulti polari, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato.

Conduttori esterni alle cose assicurate

La garanzia viene estesa ai conduttori esterni collegati alle cose assicurate.

Impianti ad impiego mobile

Impianti ed apparecchi ad impegno mobile indicati in polizza sono assicurati anche durante il loro trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello a mano a condizione che per natura e costruzione, essi possano essere trasportati ed utilizzati in luoghi diversi e che tale trasporto sia necessario per la loro utilizzazione.

Programmi in licenza d'uso

La Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per la duplicazione o per il riacquisto dei programmi in licenza d'uso distrutti, danneggiati o sottratti.

La duplicazione o il riacquisto deve avvenire entro un anno dal sinistro.

ELETT 4 Rischi assicurato

La Società assicura, e si obbliga ad indennizzare:

1. Danni materiali e diretti causati alle macchine elettroniche (escluse le apparecchiature portatili) anche se di proprietà di terzi, collaudate e pronte all'uso da qualunque guasto non espressamente escluso; il pagamento sarà effettuato con detrazione di una franchigia di € 100,00 per sinistro;
2. Le spese supplementari per la continuazione dell'attività in caso di danno alle macchine elettroniche indennizzabile a termini di polizza costituite da:
 - Spese di utilizzazione di un'altra macchina elettronica in sostituzione di quella parzialmente totalmente danneggiata;
 - Spese di personale per l'utilizzazione di detta macchina sostitutiva
 - Spese di trasporto della macchina

Questa garanzia decorre dal terzo giorno successivo al momento in cui insorgono le maggiori spese assicurate e fino alla concorrenza di € 2.600 per sinistro per anno assicurativo;

3. Le spese, in caso di danno indennizzabile a termini di polizza, necessariamente sostenute dall'Assicurato per la sostituzione dei supporti dati danneggiati e/o distrutti e/o perduti, nonché per la ricostruzione dei dati memorizzati sui supporti stessi, e fino alla concorrenza di € 2.600,00 per sinistro e per anno assicurativo. Il pagamento sarà effettuato con detrazione di una franchigia di € 100,00 per sinistro.
4. Le spese di demolizione, sgombero e trasporto al più vicino luogo di raccolta e scarico dei residui del sinistro;

5. I danni materiali e diretti derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia anche per colpa grave dell'Assicurato e delle persone di cui deve rispondere a norma di legge e degli amministratori.
6. I danni materiali e diretti, indennizzabili ai termini di polizza, causati all'Assicurato in occasione di scioperi, sommosse, tumulti popolari, compresi gli atti di terrorismo e sabotaggio
Questi danni sono assicurati sino ad un massimo del 70% della somma assicurata e con detrazione della franchigia di € 250,00 per sinistro.

ELETT 5 Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) causati con dolo del Contraente;
- b) di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;
- c) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore degli enti assicurati;
- d) causati da montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulizia, manutenzione e revisione, nonché i danni causati da trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata per gli enti mobili e al di fuori del luogo di installazione originaria per gli enti fissi;
- e) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore degli enti assicurati;
- f) attribuibili a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza, indipendentemente dal fatto che l'Impresa ne fosse a conoscenza;
- h) ai tubi e valvole elettronici nonché a lampade ed altre fonti di luce salvo che siano connessi a danni indennizzabili, verificatisi anche in altre parti degli enti assicurati;
- i) per smarrimenti od ammanchi constatati in sede di inventario;
- l) causati da atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di occupazioni da fabbrica ed edifici in genere, di sequestri, di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione;
- m) causati da terremoti, da maremoti, da eruzioni vulcaniche;
- n) causati da esplosione o da emanazione di calore o da radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- o) danni puramente estetici tali da non compromettere la funzionalità degli apparecchi assicurati

ELETT 6 Obblighi del contraente

Il contraente deve conservare con diligenza e cura i beni assicurati tenendoli in condizioni tecniche e funzionali in relazione al loro uso e destinazione, secondo le norme della buona manutenzione.

I beni assicurati non devono mai essere adibiti a funzione diverse da quelle per cui sono costruiti, né sottoposti a sollecitazioni anormali o superiori a quelle tecnicamente ammesse, né collegati ad impianti non in accordo alle specifiche richieste del Costruttore.

ELETT 7 Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il contraente deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, ottemperando alle disposizioni della Società prima della riparazione; le relative spese sono a carico della Società ai sensi dello art. 1914 C.C.;



b) darne avviso all'agenzia alla quale è assegnata la polizza entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza;

c) in caso di incendio, furto, rapina o di sinistro presumibilmente doloso, fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia, indicando il momento e la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno; copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società. L'inadempimento di uno degli obblighi di cui ai punti a), b) e c) può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art.1915 C.C.

d) di conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna; la Società si riserva la facoltà di ritirare i residui delle parti sostituite; non ottemperando alla richiesta della Società, l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo;

e) fornire dimostrazione del valore dei beni danneggiati, dei materiali e delle spese occorrenti per la riparazione del danno e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui al punto a).

La riparazione del danno può essere iniziata dopo l'avviso di cui al punto b); lo stato dei beni non può tuttavia essere modificato, prima dell'ispezione da parte di un incaricato dell'Impresa, che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività; se tale ispezione, per motivi indipendente dall'Assicurato, non avviene entro otto giorni dall'avviso di cui al punto b), questi può prendere tutte le misure necessarie.

Avvenuto il sinistro, l'assicurazione resta sospesa, per la cosa danneggiata, limitatamente ai danni di natura elettrica o meccanica, fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento.

CIG 5473918408

CAPITOLATO SPECIALE
DI APPALTO



ACSEL s.p.a

GARANZIA INCENDIO E RISCHI INDUSTRIALI ECOCENTRI

La presente polizza è stipulata tra

ACSEL S.p.A.
e la

.....
(Società assicuratrice)

CIG 5473918408CAPITOLATO SPECIALE
DI APPALTO
ACSEL s.p.a**INC-ECO 1 Premesse**

La parte I è parte integrale e sostanziale della presente polizza

INC-ECO 2 Tipo di copertura:

Incendio e Rischi industriali degli ecocentri gestiti dall'ACSEL

INC-ECO 3 Somme e rischi assicurati

Garanzie prestate	Scoperto Franchigia	Massimi risarcimenti
Eventi socio politici Esclusi atti di terrorismo e sabotaggio	10 % minimo di 1.550,00	70 % S.A.
Fumo	-----	70 % S.A.
Eventi Atmosferici	10 % minimo di 1.550,00	70 % S.A.
Acqua condotta	10 % minimo di 250,00	10.000
Sovraccarico neve	10 % minimo di 1.550,00	50 % S.A.
Atti vandalici, dolosi	10 % minimo di 1.550,00	70 % S.A.
terrorismo e sabotaggio organizzato:	10 % minimo di 2.500,00	50 % S.A.

S.A. Somma Assicurata

INC-ECO 4 Condizioni generali operanti

La Società assicura aree recintate adibite a deposito per la raccolta rifiuti, attrezzature anche fisse (peso), recinzioni, strutture prefabbricate adibite ad ufficio nulla escluso secondo quanto riportato nell'Art. INC-ECO 2.

Si assicura:

- Autocombustione: La società risponde dei danni materiali e diretti causati da autocombustione (combustione spontanea senza fiamma) alle cose assicurate alla specifica partita. Ai fini dell'operatività si considera condizione essenziale che lo stoccaggio della merce assicurata venga effettuato adottando le procedure di trattamento, di deposito e di movimentazione che la tipologia merceologica del prodotto richiede.
- ricorso a terzi: La società si obbliga a tenere indenne l'assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese – quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile ai sensi di polizza. Garanzia a primo rischio assoluto una somma complessivamente assicurata di € 200.000,00 complessivamente per tutte le ubicazioni e limite di indennizzo per uno o più sinistri e per anno assicurativo.

- Spese di demolizione e sgombero a primo rischio assoluto una somma complessivamente assicurata di € 50.000,00 complessivamente per tutte le ubicazioni e limite di indennizzo per uno o più sinistri e per anno assicurativo.
- Spese per fenomeno elettrico a primo rischio assoluto una somma complessivamente assicurata di € 20.000,00 complessivamente per tutte le ubicazioni e limite di indennizzo per uno o più sinistri e per anno assicurativo con franchigia di €155,00 per sinistro. La Società risponde dei danni materiali e diretti di fenomeno elettrico, a macchine ed impianti elettrici apparecchi e circuiti compresi, per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo causati.

Sono esclusi i danni:

alle lampadine elettriche

agli impianti ed apparecchiature elettroniche

causati da carenza di manutenzione

verificatisi in occasione di montaggio o smontaggio non connesse a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova

dovuti a difetti noti all'assicurato all'atto della stipulazione della polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto il fornitore.

- Garanzia elettronica: si assicurano gli strumenti elettronici, anche montati su macchinario, impianti ed attrezzature necessarie per il loro funzionamento per tutte le ubicazioni indicate in polizza, a primo rischio assoluto per € 20.000,00
- Spese peritali a primo rischio assoluto una somma complessivamente assicurata di € 20.000,00 complessivamente per tutte le ubicazioni e limite di indennizzo per uno o più sinistri e per anno assicurativo. Le spese rimborsate del Perito che il contraente avrà nominato.
- Urto veicoli: danni materiali e diretti causati alle cose assicurate dall'urto di veicoli non appartenenti all'Assicurato
- Parificazione danni incendio: sono parificati i danni da incendio, oltre ai guasti fatti per ordine dell'Autorità anche quelli prodotti dall'Assicurato o da terzi, compresi quelli prodotti dagli impianti fissi di estinzione, allo scopo di impedire od arrestare l'incendio
- Onda Sonica: danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da onda sonora determinata dal superamento del muro del suono da parte di aeromobili previa detrazione, per ogni sinistro di € 155,00.
- Implosione: danni causati alle cose assicurate da implosione, intendendosi per tale fenomeno l'improvvisa rottura di un corpo soggetto a pressione esterna superiore di quella interna. Se l'evento è originato da usura, corrosione o difetti di materiale, la garanzia è operante limitatamente alle cose non facenti parte della macchina od impianto in cui si è verificata l'implosione.
- Assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo

Premesso che "valore a nuovo" s'intende convenzionalmente:

per i fabbricati, il costo di costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato escludendo solo il valore dell'area;

per i macchinari e gli impianti il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;

le parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "valore a nuovo" alle seguenti condizioni:

1. In caso di sinistro per ogni partita si determina separatamente:
 - a. L'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione "valore a nuovo" non esistesse;
 - b. Il supplemento che aggiunto all'indennità di cui ad a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al "valore a nuovo"
 2. In caso di danno parziale il supplemento di indennità per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:
 - a. Superiore od eguale al "valore a nuovo" è dato dall'intero ammontare del valore medesimo;
 - b. Inferiore al rispettivo valore a nuovo" ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "assicurazione a nuovo" viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
 - c. Eguale o inferiore al valore al momento del sinistro, diventa nullo
 3. In caso di coesistenza di più assicurazioni, gli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse.
 4. Agli effetti del risarcimento resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato, per ciascun fabbricato, macchina o impianto, importo superiore al doppio del relativo valore determinato in base agli articoli di valutazione
 5. Il pagamento del supplemento di indennità è eseguito entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere purché ciò avvenga, salvo casi di forza maggiore entro 12 mesi dalla data di liquidazione amichevole o dal verbale definitivo di perizia;
- Tipo di rischio
La società assicura le aree essendo a conoscenza che le stesse contengono materiale ferroso, rifiuti infiammabili, carta, rifiuti plastici.
 - Universalità: Con la presente polizza viene assicurato tutto quanto costituisce il complesso descritto, fatta eccezione per l'area dello stesso. Inoltre in caso di sinistro, quanto contenuto entro il recinto del complesso deve ritenersi tutto assicurato e qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una parte della presente polizza ovvero che tale assegnazione risultasse dubbiosa o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla parte macchinario.
 - Compensazione dei valori assicurati: premesso che la somma dei capitali relativi alle partite macchinario indicati ed assicurati per ogni stabilimento rappresenta il massimo esborso per la società in caso di sinistro, si prende atto fra le parti che qualora in sede di verifica da parte della società a seguito di sinistro risarcibile in base alla presente polizza si accertasse la non conformità di quanto dichiarato dall'Assicurato (e cioè che i valori dichiarati ed assicurati si trovano al momento del sinistro parzialmente o totalmente nell'uno o nell'altro stabilimento) si procederà al risarcimento del danno sulla base del cumulo di somme assicurate come se costituissero un unico capitale.
Resta comunque inteso che verrà applicato il disposto in merito all'assicurazione parziale di cui alla presente polizza per la parte eccedente al totale delle somme assicurate alle predette partite.
 - Colpa grave dell'assicurato o del contraente: A parziale deroga la Società risponde dei danni di incendio, esplosione e scoppio, nonché delle altre garanzie previste dalla presente polizza determinati da colpa grave dell'Assicurato se questi è persona fisica, degli amministratori se è una persona giuridica.
 - Buona fede

La mancata comunicazione da parte dell'assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza del diritto di risarcimento né riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni od inesattezze siano avvenute in buona fede. L'assicurato ha l'obbligo di pagare alla Società la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

- **Anticipo indennizzi**

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della -liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50 % dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'importo complessivo sia prevedibile an almeno € 130.000,00

L'obbligazione della società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi 30 giorni dalla richiesta di anticipo. L'acconto non potrà comunque essere superiore ad € 516.000,00 qualunque sia l'ammontare del sinistro.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato solo quando l'assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi causati da dolo o colpa grave dell'assicurato, dei rappresentanti legali.

Qualora si tratti di immobili, prima del pagamento dell'anticipo l'assicurato deve esibire alla società i certificati che comprovino l'assenza di iscrizioni ipotecarie.

L'Assicurato può avere un solo anticipo.

- **Rinuncia alla rivalsa**

La società rinuncia salvo caso di dolo al diritto di surroga derivante dall'ART. 1916 C.C. verso le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, i fornitori ed i clienti purché l'Assicurato a sua volta non eserciti l'azione verso il responsabile.

- **Fabbricati in corso di costruzione**

La garanzia viene prestata a condizione che in occasione della messa in opera dei materiali coibentati e di rivestimento combustibili vengano scrupolosamente osservati i seguenti accorgimenti ai locali interessati:

vi sia permanentemente la presenza di personale le cui mansioni siano rivolte precipuamente a sorvegliare ed intervenire prontamente, con mezzi di estinzione più idonei, in caso di principio di incendio;

non vi sia presenza di materiale espanso in quantitativo superiore ai 10 mc

non vengano effettuate operazioni di saldatura in presenza di materiali coibentati e di rivestimento che non siano già collocati in opera;

non sia consentito fumare

La società risponde dei danni materiali e diretti arrecati all'Ente Assicurato da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di atti vandalici e dolosi, nonché di atti di terrorismo o sabotaggio organizzato.

INC-ECO 5 Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate, illese, danneggiate o distrutte avevano al momento del sinistro è ottenuto secondo i seguenti criteri:

- 1) Fabbricati: stima della spesa necessaria per l'integrale ricostruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione, ed ogni altra circostanza concomitante;
- 2) Macchinario, attrezzature, arredamento – stima del costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione, ed ogni altra circostanza concomitante;

Ammontare del danno

L'ammontare del danno verrà determinato:

per i Fabbricati: applicando il deprezzamento di cui al punto 1 alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui; nel caso in cui il fabbricato sia realizzato su area di altrui proprietà ed il danno risulti superiore al 30% del valore del fabbricato, la Società pagherà il solo valore del materiale distrutto o danneggiato, considerato il fabbricato come condizione di demolizione; la restante parte sarà pagata solo dopo che l'Assicurato abbia documentato che è stata effettuata sulla stessa area la ricostruzione o riparazione e sempre che la stessa sia stata ultimata entro un anno dalla data di accettazione della liquidazione;

per Macchinario, attrezzature, arredamento deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'erario.

Assicurazione parziale

Se dalle stime effettuate come descritto sopra risulta che i valori di una o più partite prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

INC-ECO 6 Ispezioni

La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato dei luoghi di lavoro, ispezioni per le quali l'assicurato è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

INC-ECO 7 Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il contraente deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, ottemperando alle disposizioni della Società prima della riparazione; le relative spese sono a carico della Società ai sensi dello art. 1914 C.C.;
- b) darne avviso all'agenzia alla quale è assegnata la polizza entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza;
- c) in caso di incendio, furto, rapina o di sinistro presumibilmente doloso, fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia, indicando il momento e la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno; copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società.

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui ai punti a), b) e c) può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art.1915 C.C.

d) di conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna; la Società si riserva la facoltà di ritirare i residui delle parti sostituite; non ottemperando alla richiesta della Società, l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo;

e) fornire dimostrazione del valore dei beni danneggiati, dei materiali e delle spese occorrenti per la riparazione del danno e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui al punto a).

INC-ECO 8 Elenco beni assicurati

Sono assicurati i fabbricati, i macchinari e le attrezzature presenti nei seguenti centri per le somme assicurate riportate:

Comune	Indirizzo	Somme Assicurate	Tipologia fabbricati
Susa	Località Castelpietra		Muratura
	Fabbricato Macchinario e attrezzature	379.000,00 100.000,00	
Almese	Via Granaglie		Prefabbricato
	Fabbricato Macchinario e attrezzature	175.000,00 45.000,00	
Avigliana	Viale Nobel		Muratura + tetto in legno
	Fabbricato Macchinario e attrezzature	320.000,00 100.000,00	
Bardonecchia	Località Rocca tagliata		2 prefabbricati con rivestimento
	Fabbricato Macchinario e attrezzature	95.000,00 25.000,00	
Bussoleno	Località isola bella		Prefabbricato
	Fabbricato Macchinario e attrezzature	80.000,00 20.000,00	
Condove	Località Battagliero		Prefabbricato
	Fabbricato Macchinario e attrezzature	121.000,00 33.000,00	
Rubiana	Borgata Ratta		Prefabbricato
	Fabbricato Macchinario e attrezzature	70.000,00 20.000,00	
Sant'Antonino di Susa	Zona cimitero		Prefabbricato
	Fabbricato Macchinario e attrezzature	80.000,00 20.000,00	
Sestriere	Via Azzurri d'Italia		Muratura
	Fabbricato Macchinario e attrezzature	270.000,00 35.000,00	
Sauze d'Oulx			Prefabbricato
	Fabbricato Macchinario e attrezzature	140.000,00 25.000,00	

CIG 5473918408

CAPITOLATO SPECIALE
DI APPALTO



ACSEL s.p.a

GARANZIA ISOLE ECOLOGICHE

La presente polizza è stipulata tra

ACSEL S.p.A.
e la

.....
(Società assicuratrice)

CIG 5473918408CAPITOLATO SPECIALE
DI APPALTO

ACSEL s.p.a

Spec Isole 1 Premesse

La parte I è parte integrale e sostanziale della presente polizza

Spec Isole 2 Tipo di copertura:

Assicurazione isole ecologiche

Spec Isole 3 Somme e rischi assicurati

Isole Ecologiche:

Comune	Importo	Tipologia
Bussoleno	158.000	Isole ecologiche
Condove	243.000	Isole ecologiche
Sant'Antonino di Susa	148.000	Isole ecologiche
Susa	247.000	Isole ecologiche
Sauze d'Oulx	48.0000	10 isole ecologiche con tettoie in legno
Bardonecchia	616.000	2 isole
Oulx	complessive	20 isole
Sestriere		25 isole
Sant'Ambrogio	210.000	Isole ecologiche

Le isole ecologiche sono posizionate all'aperto, parzialmente interrato e non.

Sono presenti isole ecologiche ad alta tecnologia 2 unità nel comune di Susa 1 Comune di Sant'Antonino

Somme assicurate importo complessivo:

DESCRIZIONE	SOMME ASSICURATE
Valore totale isole ecologiche di tutte le ubicazioni indicate in polizza	€ 1.670000,00
Ricorso terzi per tutte le ubicazioni indicate in polizza	€ 100.000,00
Fenomeno elettrico a primo a primo rischio assoluto per tutte le ubicazioni indicate in polizza	€ 20.000,00
Spese di demolizione e sgombero a primo rischio assoluto per tutte le ubicazioni indicate in polizza	€ 100.000,00
Garanzia elettronica come da allegato a primo rischio assoluto per tutte le ubicazioni indicate in polizza	€ 20.000,00

Garanzia elettronica:

La Società assicura, e si obbliga ad indennizzare:

7. Danni materiali e diretti causati alle macchine elettroniche (escluse le apparecchiature portatili) anche se di proprietà di terzi, collaudate e pronte all'uso da qualunque guasto non espressamente escluso; il pagamento sarà effettuato con detrazione di una franchigia di € 100,00 per sinistro;

8. Le spese supplementari per la continuazione dell'attività in caso di danno alle macchine elettroniche indennizzabile a termini di polizza costituite da:
- Spese di utilizzazione di un'altra macchina elettronica in sostituzione di quella parzialmente totalmente danneggiata;
 - Spese di personale per l'utilizzazione di detta macchina sostitutiva
 - Spese di trasporto della macchina
- Questa garanzia decorre dal terzo giorno successivo al momento in cui insorgono le maggiori spese assicurate e fino alla concorrenza di € 2.600 per sinistro per anno assicurativo;
9. Le spese, in caso di danno indennizzabile a termini di polizza, necessariamente sostenute dall'Assicurato per la sostituzione dei supporti dati danneggiati e/o distrutti e/o perduti, nonché per la ricostruzione dei dati memorizzati sui supporti stessi, e fino alla concorrenza di € 2.600,00 per sinistro e per anno assicurativo. Il pagamento sarà effettuato con detrazione di una franchigia di € 100,00 per sinistro.
10. Le spese di demolizione, sgombero e trasporto al più vicino luogo di raccolta e scarico dei residui del sinistro;
11. I danni materiali e diretti derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia anche per colpa grave dell'Assicurato e delle persone di cui deve rispondere a norma di legge e degli amministratori.
12. I danni materiali e diretti, indennizzabili ai termini di polizza, causati all'Assicurato in occasione di scioperi, sommosse, tumulti popolari, compresi gli atti di terrorismo e sabotaggio
Questi danni sono assicurati sino ad un massimo del 70% della somma assicurata e con detrazione della franchigia di € 250,00 per sinistro.

Sono esclusi i danni:

- a) causati con dolo del Contraente;
- b) di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;
- c) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore degli enti assicurati;
- d) causati da montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulizia, manutenzione e revisione, nonché i danni causati da trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata per gli enti mobili e al di fuori del luogo di installazione originaria per gli enti fissi;
- e) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore degli enti assicurati;
- f) attribuibili a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza, indipendentemente dal fatto che l'Impresa ne fosse a conoscenza;
- h) ai tubi e valvole elettronici nonché a lampade ed altre fonti di luce salvo che siano connessi a danni indennizzabili, verificatisi anche in altre parti degli enti assicurati;
- i) per smarrimenti od ammanchi constatati in sede di inventario;
- l) causati da atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di occupazioni da fabbrica ed edifici in genere, di sequestri, di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione;
- m) causati da terremoti, da maremoti, da eruzioni vulcaniche;
- n) causati da esplosione o da emanazione di calore o da radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- o) danni puramente estetici tali da non compromettere la funzionalità degli apparecchi assicurati

Garanzie prestate	Scoperto Franchigia	Massimi risarcimenti
Eventi socio politici	20 % minimo di 2.500,00	50 % Somma Assicurata per

CIG 5473918408	CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO	 ACSEL s.p.a
-----------------------	---	---

Esclusi atti di terrorismo e sabotaggio		ogni Isola
Eventi Atmosferici	10 % minimo di 1.500,00	50 % Somma Assicurata per ogni Isola

EVENTI SOCIOPOLITICI:

La Società indennizza l'assicurato:

- a. Dei danni materiali causati ai beni assicurati da incendio, esplosione, scoppio, implosione caduta di aeromobili, verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi di terzi compresi quelli di sabotaggio;
- b. Degli altri danni materiali e diretti causati ai beni assicurati anche a mezzo di ordigni esplosivi verificatisi in conseguenza di tumulti polari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi di terzi compresi quelli di sabotaggio.
- c. Nei casi per danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano i beni assicurati, con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protraesse oltre cinque giorni consecutivi la Società indennizza i soli danni da incendio, esplosione, scoppio, implosione anche se verificatisi durante suddetto periodo.

Complessivo somme assicurate € 900.000.

CIG 5473918408

**CAPITOLATO SPECIALE
DI APPALTO**



ACSEL s.p.a

GARANZIA IMPRESA - FABBRICATI

La presente polizza è stipulata tra

ACSEL S.p.A.
e la

.....
(Società assicuratrice)

Fabbr 1 Premesse:

La parte I è parte integrale e sostanziale della presente polizza

Fabbr 2 Tipo di copertura:

Polizza di Assicurazione d'impresa

Fabbr 3 Ubicazione e descrizione delle attività

Il contraente dichiara che l'attività viene svolta in fabbricati di proprietà ed in locazione.

La polizza assicura i capannoni che costituiscono sia sedi operative che deposito mezzi attrezzature e materiali d'uso inerenti l'attività della raccolta rifiuti nelle seguenti zone e per i seguenti valori:

- Oulx (TO) Borgata Constans, Strada sul Rio, valore fabbricato € 400.000,00
- Bardonecchia (TO) Strada Rochemolles, valore fabbricato € 100.000,00
- Bruzolo (TO), Via del Lago 8, valore assicurato € 400.000,00

Incendio garanzie accessorie: Somma assicurata 900.000,00

Ricorso Terzi 600.000,00 – 150.000 per ogni singola ubicazione

Furto Primo rischio assoluto 30.000,00 – 10.000 per ogni singola ubicazione

Spese di demolizione e sgombero è del 10% del valore di ogni singolo fabbricato.

Il massimo indennizzo per singolo sinistro alla garanzia "fenomeno elettrico" è pari ad € 5.200.

Copertura:

Furto

Incendio

Ricorso terzi

Fenomeno elettrico – Estensione ad impianti ed apparecchiature elettroniche:

La società indennizza i danni materiali e diretti causati da effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici, da qualsiasi motivo occasionati, agli impianti ed alle apparecchiature elettriche.

Eventi Atmosferici

La società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate ad eventi atmosferici, sotto forma di uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, grandine, trombe d'aria, sono altresì compresi i danni di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati ed al loro contenuto causati dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce, lesioni provocate dal tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici.

Verrà applicata per ogni singolo sinistro una detrazione di € 260,00.

Il risarcimento per ogni singolo sinistro non potrà essere superiore all'80% del valore assicurato.

Eventi sociopolitici atti vandalici

La società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato (esclusi i danni da contaminazioni biologica e/o chimica) la Società risponde altresì degli altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati – anche a mezzo di ordigni esplosivi – da persone (dipendenti o non dell'assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, esclusi quelli di terrorismo o sabotaggio.

La Società non risponde di danni:

di inondazioni o frana;

di rapina od estorsione, saccheggio imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;

di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici o elettronici, apparecchiature e circuiti compresi;

causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazioni di prodotti conseguenti alla sospensione del lavoro, da alterazioni od emissione di controlli o manovre;

verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque Autorità di diritto o di fatto o in occasione di serrata;

di imbrattamenti e deturpazione di muri esterni del fabbricato e sue pertinenze;

a fabbricati di locazione

La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per danni avvenuti nel corso di occupazione non militare delle proprietà in cui si trovano gli enti assicurati, con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protrasse per oltre cinque giorni consecutivi, la Società non risponde degli altri danni di cui sopra, anche se verificatisi nel suddetto periodo. Le spese per demolizione e sgombero per i residui del sinistro sono assicurate nei limiti previsti nei punti sopradescritti.

Il pagamento avverrà previa detrazione dell'importo per singolo sinistro di € 259,00. Valore massimo per singolo sinistro risarcito: 80% del valore assicurato.

Precisazioni:

Qualora l'introduzione dei ladri sia avvenuta mediante rottura o scasso di mezzi di protezione e chiusura difformi in senso peggiorativo da quelli aventi le caratteristiche riportate nell'art. Fabbr 4 sarà applicata una deduzione dello scoperto del 20%.

Se la difformità riguarda aperture diverse da quelle usate dai ladri per raggiungere i beni assicurati la Società indennizzerà il danno in termini di polizza.

Sono esclusi i danni da furto resi possibili dalla mancanza di mezzi di protezione e chiusura od avvenuti attraverso luci o inferriate senza effrazione delle relative strutture o congegni di chiusura.

Fabbr 4 Mezzi di chiusura dei locali

Ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti cose assicurate, situate in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia per difesa, per tutta la sua estensione da robusti serramenti di legno, plastica, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno oppure protette da inferriate fissate nel muro.

CIG 5473918408

**CAPITOLATO SPECIALE
DI APPALTO**



ACSEL s.p.a

Nelle inferiate e nei serramenti in metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari di superficie non superiore a 900 cm² e con lato minore non superiore a 18 cm, oppure di forma iscrivibile nei predetti rettangoli. Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cm².